Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma — Venerdì, 15 aprile — Numero 89

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » 26; » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » 50; » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0,40 } per ogni linea o spazio di linea
Altri avvisi . . . » 0,50 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 25 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Legge 7 aprile 1921, n. 349, *che aumenta gli onorari e diritti accessori stabiliti dal capo 1° della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, a favore dei notai.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino a che non sarà provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, già disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, è devoluto alla Cassa nazionale del notariato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Relazione di S. E. il ministro delle poste e telegrafi a S. M. il Re, in udienza del 13 febbraio 1921, sul decreto che approva il regolamento di esecuzione del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100, modificato col R. decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1441, riflettente l'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche, telefoniche e delle collettorie postali, del personale delle medesime, degli agenti rurali e degli esercenti posti telefonici pubblici.

Da qualche anno questa Amministrazione si è preoccupata di addivenire ad un riordinamento del sistema di norme giuridiche regolatore delle ricevitorie postali, telegrafiche, telefoniche e del personale che in esse presta l'opera, secondo criteri più moderni e informati ad un indirizzo meglio industriale della pubblica azienda. E dopo una non breve serie di studi anche da parte di due Commissioni ministeriali, l'ultima delle quali nominata il 24 gennaio 1919, e costituita da due funzionari dell'Amministrazione, da un ricevitore e da un supplente, sotto la presidenza di un consigliere di Stato, venne formulato tutto un nuovo e completo sistema di diritto sulla materia, soddisfacente per l'Amministrazione e, spero, per le categorie di personale ad esso interessato, che ha trovato la sua prima generale definizione nel Reale decreto n. 2100 del 2 ottobre 1919, poi modificato, a fine di maggiore equità e pratica utilità, dal R decreto 30 settembre 1920, n. 1441.

Le linee direttive del decreto legislativo in parola, sull'ordinamento per il personale delle ricevitorie postali, telegrafiche, telefoniche e per gli agenti rurali, sono chiaramente tracciate nella relazione al disegno per la conversione in legge del decreto stesso; per cui ritenendo superfluo illustrare particolarmente i principî che hanno ispirata la formulazione definitiva del regolamento oggetto della presente, mi limito a dare brevemente conto del modo come la materia da regolare è stata distribuita tra i diversi titoli del regolamento e dei motivi che hanno suggerito alcuni particolari istituti o speciali dettagli di norme.

Per delega precisa contenuta nell'art. 14 del decreto legislativo, il regolamento ha dovuto occuparsi anche degli agenti rurali (collettori e porta-lettere) e degli esercenti telefonici; onde quattro risultano essere le *figurae juris* dei rapporti di lavoro considerati nel regolamento stesso, tre delle quali direttamente interessanti la Amministrazione, una soltanto indirettamente.

Così, attorno a codeste figure centrali, la materia regolamentata è stata distribuita in guisa che dalla figura più complessa o sintetica, la quale ci addita nel ricevitore anzitutto un mandatario generale e locale della pubblica Amministrazione, un locatore di opere, un contabile, un depositario, un direttore ed esecutore ad un tempo dei servizi assegnati alla sua speciale azienda, retribuito a provvigione secondo una tariffa di compensi che è il risultato di un accordo diretto tra rappresentanti legittimi delle due parti contraenti (l'Amministrazione ed il ricevitore), si passa alla figura del supplente, non più considerato come rivestito di una pubblica funzione, ma quale commesso privato del suo ricevitore nell'esercizio della particolare azienda di questo, giusta l'interpretazione dello speciale rapporto di locazione d'opere data già dal Consiglio di Stato in diverse occasioni e che trovò poi una esplicita sanzione nell'art. 9 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100.

Quindi, il regolamento provvede a determinare, con un sistema abbastanza semplice di norme, il rapporto di servizio dell'agente rurale, il quale è veduto come un locatore privato della propria opera a tempo indeterminato per un lavoro prevalentemente manuale e retribuito in ragione di un salario fisso mensile; e, infine, riesce all'ultima figura dell'esercente telefonico, vero e proprio assuntore di un pubblico servizio per via di un contratto a tempo, il quale contratto è destinato ad assumere quando anche la forma della concessione, quando perfino l'altra dell'appalto o cottimo.

Questa parte, che riguarda norme preliminari o di applicazione generale ai diversi rapporti considerati nel regolamento, costituisce appunto il titolo I di esso; e, in particolare, ne sono oggetto le disposizioni riguardanti la composizione delle diverse Commissioni delle ricevitorie e la procedura delle loro decisioni nelle singole sedi consultive, deliberative, arbitrali.

Però l'arbitrato, che per il R. decreto sull'ordinamento delle ricevitorie è reso obbligatorio tra l'Amministrazione ed i ricevitori, è di necessità, nel caso delle vertenze tra Amministrazione ed agenti rurali e tra questi ed i loro supplenti, nonchè tra l'Amministrazione e gli esercenti telefonici, facoltativo, e quindi sottoposto all'esigenza del compromesso introduttivo del giudizio arbitrale, giusta gli articoli 1 e seguenti del Codice di procedura civile. Tuttavia il Regolamento provvede a far sì che un tale metodo si risolva, in definitiva, in una economia e in una maggiore tecnicità di giudizio a favore dell'una o dell'altra parte in causa.

La procedura per la elezione dei ricevitori è trattata poi in modo da garantire, nell'interesse di tutti, la serietà e la bontà del fine che si vuole raggiungere.

L'Amministrazione avrebbe desiderato di poter estendere il metodo anche alla costituzione delle Commissioni per i concorsi ai posti di agente rurale e per le penali da applicarsi a codesto personale, ma ne è stata trattenuta da diverse considerazioni pratiche: che, cioè, la normale costituzione delle Commissioni delle ricevitorie presenta per se stessa la maggiore garanzia per la tutela degli interessi singoli privati, essendo i membri funzionari di ruolo dell'Amministrazione in minoranza; che è indicato attendere prima l'esito della prova fatta dal metodo della elezione tra i ricevitori; che verrebbe all'incirca raddoppiato il numero degli elettori, così rendendo il primo esperimento del metodo elettivo più difficoltoso; che minore, invece, sarebbe complessivamente il numero degli affari su cui le Commissioni speciali verrebbero chiamate a deliberare; che la coltura di codesti agenti, di regola, è troppo bassa per ammettere senza altro l'inclusione di essi quali membri effettivi e supplenti nelle Commissioni stesse chiamate a discutere spesso di questioni tecniche delicate, non senza necessità alcuna volta di un qualche impiego di riflesso pensiero giuridico.

Nel titolo I è anche utile ricordare la disposizione dell'art. 10, per la quale è consentita una speciale forma di procura a gestire la ricevitoria in nome e per conto del ricevitore assente od impedito per legittimi od eccezionali motivi, in modo da contemperare così l'interesse dell'Amministrazione e del ricevitore.

L'opportuno espediente giuridico evita l'irrazionale estensione, in relazione al rapporto di ricevitoria, della figura, più propria dell'impiego pubblico, che è l'aspettativa per malattia o per ragioni di famiglia.

Nel capo 4° è tracciata poi una chiara regola di procedura per *referendum* tra le Commissioni provinciali, in tema di modificazioni al regolamento, giusta le norme del secondo comma dell'articolo 14 del citato Regio decreto sull'ordinamento delle ricevitorie, ed essa è intesa a risparmiare al Ministero di dover prendere in considerazione proposte che già non si presentassero nelle condizioni volute dal detto decreto perchè sulle proposte medesime si pronunciassero la Commissione centrale delle ricevitorie e, in definitiva, il ministro.

Il titolo II merita una speciale considerazione pel Capo che riguarda il conferimento delle ricevitorie mediante i concorsi. Per questi sono state suddivise in tre gruppi le diverse ricevitorie a seconda della loro importanza, di modo che diversa riuscisse la regola per la selezione del concorrente più idoneo; e così che, gradatamente, da un metodo di selezione quasi del tutto meccanico per le ricevitorie di terza classe, si passasse ad un sistema sempre più libero, sino ad assicurare la selezione del miglior concorrente alla titolarità delle maggiori ricevitorie in base ad un apprezza-

mento completo e superiore della capacità integrale del singolo concorrente.

Ad un identico fine mira il graduale allargamento della zona territoriale della Provincia, per il gruppo di regioni, a tutto il territorio del Regno, come criterio per l'ammissione ai concorsi dei tre gruppi di ricevitorie.

Un sano spirito di equità ha portato, poi, a valutare diversamente la durata e la specie del servizio prestato dai concorrenti nelle ricevitorie, in modo da facilitare la riuscita o del migliore elemento tecnico o dell'interesse privato più forte, quando così fosse possibile disporre.

Con particolare richiamo all'art. 10 del R. decreto sull'ordinamento delle ricevitorie, e poichè l'Amministrazione dovette o rifiutare, perchè contrari ai criteri ch'essa credè più equitativo di porre a base del nuovo ordinamento o non approfondire, per difetto di sufficiente dimostrazione, alcuni progetti di riforma del sistema di liquidazione della retribuzione delle ricevitorie sottoposti al suo esame, così il capo 4° di questo stesso titolo non presenta sul sistema vigente molte innovazioni, ma due certamente assai salienti.

Permette, cioè, che la retribuzione liquidata per il triennio possa, in qualunque momento, per eccezionali motivi essere aumentata con sentenza arbitrale provocata dall'interessato; e consente, inoltre, al ricevitore cessato dal servizio per causa non imputabile a sua cattiva condotta, o ai suoi eredi, o passato ad altra gestione, dopo trenta mesi del triennio sottoposto a calcolo il diritto di godere di uno speciale premio di compartecipazione, nella misura del 50 0/0 dell'aumento di retribuzione eventualmente liquidato per la ricevitoria del titolare cessato; ove l'aumento sia almeno di 1/5 della precedente retribuzione.

Anche più innovatore è il Titolo III che riguarda il contratto di supplenza. È noto come l'Amministrazione non possa desiderare di vedere ingrossare artificiosamente il numero dei supplenti che si rivolgono a lei per ottenere un più equo trattamento del loro contratto di lavoro; e come, all'incontro, i ricevitori abbiano in genere, tendenza ad ammettere in servizio cotesto personale in misura alquanto esuberante sui bisogni delle ricevitorie, perchè finora essi non si sentivano abbastanza obbligati a retribuire gl'interessati adeguatamente all'opera locata e in relazione alle esigenze economiche del momento.

Ora, si deve ritenere di avere, con l'art. 9 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100 e con gli articoli 58 e seguenti dell'allegato regolamento, provveduto equamente ad assicurare ai supplenti un trattamento economico adeguato al servizio da essi prestato.

Posto che il contratto di supplenza è di diritto privato, e perciò cada sotto le sanzioni del decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112, e che nei casi in cui il supplente assume veramente la figura di commesso del ricevitore meriti che l'applicazione del citato decreto legislativo si abbia in forza di regolare contratto stipulato secondo un tipo unico e tenendo conto di un salario medio conforme all'equo trattamento dell'opera locata dal supplente al suo committente; riconosciuto che soltanto nelle ricevitorie più importanti si presenta necessario l'impiego di una tale attività professionale: le norme regolamentari escogitate riescono evidentemente a mettere il ricevitore di fronte a conseguenze giuridiche ed economiche senza dubbio serie, quando egli creda o debba ricorrere all'opera di cotesto personale supplente, così che non sarà egli tratto ad aumentare il numero di cotesti suoi agenti senza un reale ed assoluto bisogno.

D'altra parte, dato al supplente, che effettivamente impieghi nelle ricevitorie di 1ª e 2ª classe la sua attività professionale, il mezzo di ottenere, col contratto e con l'arbitrato, il giusto compenso della sua opera, e riconosciutagli nei concorsi alla titolarità delle ricevitorie una migliore valutazione del suo servizio in confronto dei supplenti che prestano l'opera propria soltanto durante parte dell'orario giornaliero normale o in via saltuaria; è reso possibile, da un lato, che egli si affezioni al suo servizio e vi permanga; dall'altro, che si abitui a vedere nel suo ricevitore l'altro contraente dal quale solo attendere lavoro e retribuzione. Così il personale dei supplenti è stato distinto in due ordini: dei supplenti principali e dei secondari; ma questi ultimi non possono essere nominati che nelle ricevitorie di 3ª classe sempre, ed in quelle delle altre classi soltanto per eccezione, quando cioè il lavoro della ricevitoria non richieda necessariamente l'impiego di un supplente principale o quando il supplente sia nominato da un gerente. La valutazione del servizio dai supplenti prestato è fatta appunto in relazione a cotesta precisa distinzione.

Il titolo IV tratta delle cauzioni dei ricevitori in relazione alle norme del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2101, istituzionale di una Cassa mutua per le cauzioni di cotesti contabili. Senonchè, avendo disposto l'art. 1 di cotesto R. decreto che l'iscrizione alla Cassa mutua sia obbligatoria soltanto per i ricevitori nominati successivamente all'andata in vigore dello stesso R. decreto o facoltativa per gli attuali ricevitori, così è stato provveduto, con l'allegato *A* all'unito regolamento, per le cauzioni dei contabili che non credessero di chiedere l'iscrizione al nuovo Ente giuridico; ma può prevedersi, sino da ora, che pochi saranno coloro che preferiranno il vecchio sistema per la prestazione della cauzione rinunziando ai benefici del più moderno ordinamento, e che le norme dell'allegato *A* saranno presto rese inutili.

Ed è stata appunto una tale considerazione che ha persuaso a comprendere nel titolo IV soltanto le norme destinate ad acquistare applicazione sempre più generale, rimandando ad un allegato quelle di natura caduca; e con ciò si è potuto raggiungere, circa l'istituto della cauzione, una massima semplicità di disposizioni, quali troveranno, del resto, il loro necessario o naturale complemento nel regolamento per la esecuzione del citato R. decreto e nello statuto organico della Cassa mutua cauzioni.

Nel titolo V è trattata la materia delle penali contrattuali o procedura della loro applicazione in quelle si è provveduto ad eliminare dalla vigente elencazione delle cause che ora dànno luogo a punizioni disciplinari ogni elemento estraneo al rapporto contrattuale o quei fatti che necessariamente suggerirebbero l'applicazione delle nuove penali come conseguenza di una sanzione del Codice penale; per la procedura si è provveduto a renderla più precisa e sicura nell'interesse del giudicabile.

Anche ai collettori ed agli agenti rurali, di cui si occupa appunto il titolo VI, e data la natura del loro rapporto di servizio che si modella, come più sopra fu già osservato, sulla figura della locazione d'opere, è stato possibile adattare, per la parte disciplinare, le norme riguardanti l'applicazione delle penali contrattuali dal decreto Reale sull'ordinamento delle ricevitorie stabilite per i ricevitori; e, per la parte arbitrale, le norme che disciplinano l'arbitrato nelle contese di carattere economico tra l'Amministrazione ed i ricevitori, con quell'avvertenza della quale è stato fatto cenno nella prima parte della presente relazione.

Considerazioni analoghe vanno fatte per gli esercenti di posti telefonici pubblici, il cui ordinamento è trattato nei quattro capi del successivo titolo VII in maniera da riuscire il più consono possibile all'indole ed al sistema informatore dello annesso regolamento, nonchè alla semplicità del rapporto speciale di diritto tra lo Stato e codesto suo personale. E particolare menzione meritano a questo riguardo le norme relative alla liquidazione delle retribuzioni dei singoli esercenti telefonici, i quali, come un qualunque appaltatore, non hanno qualifica di contabili pubblici, per quanto siano assoggettati alla prestazione di una modica cauzione.

L'ultimo titolo, contenente le disposizioni transitorie, non ha bisogno di una speciale, per quanto sintetica, illustrazione, poichè appaiono intuitive e logiche le ragioni di equità che suggerirono la deroga alle norme comuni, e particolarmente quelle degli art. 126 e 144 n. 2 a favore di alcune categorie di persone le quali prestarono all'Amministrazione l'opera loro durante la guerra, cio

enti di eccezionali difficoltà per assicurare il regolare andamento dei pubblici servizi.

Le allegati corredano, infine, il testo di regolamento, così da renderne, per quanto è lecito sperare, più facile ed uniforme l'applicazione da parte dei diversi organi dell'Amministrazione chiamati ad applicarlo.

Regio decreto 13 febbraio 1921, n. 196, ***che approva il regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100, modificato col R. decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1441, riflettente l'ordinamento delle ricevitorie postali telegrafiche telefoniche e delle collettorie postali, del personale delle medesime, degli agenti rurali e degli esercenti posti telefonici pubblici.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100, riguardante l'ordinamento per il personale delle ricevitorie e degli agenti rurali, e il Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1441;

Visti i Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1858, e 8 giugno 1920, n. 770 riflettenti la riforma organica della Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto il regolamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto ottobre 1908, n. 546 e successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per il personale delle ricevitorie e degli agenti rurali, approvato con R. decreto 22 dicembre 1910, n. 936, modificato con successivi decreti;

Visto il regolamento organico per il personale telefonico, approvato con R. decreto 16 maggio 1912, numero 574, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 2101, relativo alla Cassa mutua per le cauzioni di ricevitori postali telegrafici e telefonici, e n. 2102, riguardante il trattamento di assicurazione sulla vita a favore dei ricevitori medesimi;

Viste le leggi 25 marzo 1917, n. 481, per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, 18 luglio 1917, n. 1143, riguardante la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, nonchè i relativi regolamenti di esecuzione;

Visto il R. decreto 26 gennaio 1919, n. 67, concernente la riduzione del servizio postale e telegrafico nei giorni festivi;

Visto il R. decreto 9 febbraio 1919, n. 212, sul contratto d'impiego privato;

Visti i RR. decreti 21 aprile 1919, n. 603, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia per le persone che prestano l'opera loro alle dipendenze altrui, 19 ottobre 1919, n. 2214, per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, nonchè i relativi regolamenti di esecuzione;

Vista la legge 30 settembre 1920, n. 1364, apportante miglioramenti economici al personale delle ricevitorie e agli agenti rurali;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e dei telegrafi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, per la esecuzione del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, modificato col R. decreto 30 settembre 1920, n. 1441, riflettente l'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche e delle collettorie postali, del personale delle medesime, degli agenti rurali e degli esercenti di posti telefonici pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PASQUALINO-VASSALLO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA

TITOLO I.

Norme generali

CAPO I.

Disposizioni preliminari e di massima.

Art. 1.

1. Le ricevitorie, secondo i servizi che disimpegnano, assumono rispettivamente una o più delle seguenti denominazioni: postale, telegrafica, telefonica, fonotelegrafica.

2. Hanno la denominazione di ricevitorie fonotelegrafiche quelle che sono collegate per mezzo di una linea telefonica ad uno stabilimento telegrafico, che viene perciò detto di collegamento.

Tanto nelle ricevitorie fonotelegrafiche quanto negli stabilimenti telegrafici di collegamento, oltre la trasmissione fonica dei telegrammi, quando l'Amministrazione lo ritenga opportuno, viene eseguito il servizio telefonico.

Art. 2.

1. Sono denominate succursali le ricevitorie di qualsiasi classe istituite ove risiedono uffici principali, le quali rendono servizi in via a questi sussidiaria.

2. Ove le reti urbane telefoniche sono esercitate dall'industria privata può essere affidato ai concessionari delle medesime l'esercizio telefonico interurbano, stabilendosi all'uopo condizioni e norme nei rispettivi decreti di concessione.

Art. 3.

1. Gli agenti rurali sono prestatori di opera per servizi di

portalettere, od, eventualmente, di trasporto e scambio di dispacci e di pacchi postali.

2. Le collettorie sono stabilimenti postali affidati ad agenti rurali che assumono il titolo di collettori senza rivestire qualità di contabili dello Stato.

Art. 4.

Nei casi di legittimo impedimento gli agenti rurali devono farsi sostituire, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, da persone di loro fiducia che siano di buona condotta, di età non inferiore agli anni 18 e che sappiano leggere e scrivere. I loro nomi debbono essere preventivamente notificati alla Direzione competente.

Art. 5.

1. I posti telefonici sono stabilimenti aperti al pubblico servizio nel territorio comunale, o per eccezione fuori del territorio comunale, entro il raggio di 10 km. dall'Ufficio centrale di una rete telefonica urbana.

2. L'esercizio dei posti telefonici è affidato, con contratto a tempo, a privati che assumono il titolo di esercenti telefonici. Essi non hanno qualità di contabili dello Stato.

Art. 6.

1. Le ricevitorie postali, le postali con servizi elettrici e le collettorie, dipendono dalla Direzione provinciale delle poste nel cui territorio si trovano, eccetto che per la parte di attività che riguarda la organizzazione tecnica dei servizi elettrici, per la quale dipendono dalla Direzione compartimentale dei servizi elettrici competente per territorio.

2. Le ricevitorie che esercitano servizi elettrici soltanto e i posti telefonici dipendono dalla competente Direzione compartimentale dei servizi elettrici, salve le eccezioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 7.

1. La gestione delle ricevitorie prive di titolare può essere temporaneamente affidata in reggenza ad un impiegato di ruolo o ad un supplente in missione; può anche essere affidata ad un gerente, avente tutti gli obblighi del ricevitore, scelto fra persone di fiducia dell'Amministrazione ancorchè estranee alla stessa, con preferenza, in genere, per i supplenti, e, quando si tratti di ricevitorie di terza classe, per gli invalidi della guerra, in ottemperanza al disposto dell'art. 67 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1158.

2. Nei casi in cui la gestione è affidata a impiegati di ruolo, l'Amministrazione, se si tratti di ricevitoria importante, può destinarvi anche altro funzionario con mansioni di controllore.

Art. 8.

1. L'Amministrazione può far cessare quando creda la gerenza, od esonerare da essa il gerente, senza obbligo, in ogni caso, di corrispondere alcuna indennità, e con facoltà discrezionale di preavviso di dieci giorni.

2. Il servizio prestato in qualità di gerente non costituisce titolo di preferenza per la nomina a ricevitore; ma, se prestato lodevolmente, è parificato al servizio di ricevitore, salvo, agli effetti dei concorsi, la maggiore valutazione di cui all'art. 44 del presente regolamento.

Art. 9.

1. All'esercizio provvisorio delle collettorie e dei posti telefonici si provvede, analogamente a quanto dispone il precedente articolo 7, con la nomina di collettori provvisori e di esercenti provvisori.

2. I servizi di cui all'articolo 3, n. 1, del presente regolamento, possono anche essere affidati temporaneamente ad agenti rurali avventizi.

3. Nelle nomine di cui al presente articolo si darà la preferenza agli invalidi della guerra, in ottemperanza all'articolo 67 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1158.

4. Le nomine di cui al presente articolo non costituiscono titolo a diritti che non siano espressamente dichiarati in leggi o regolamenti.

Art. 10.

1. I ricevitori potranno essere autorizzati ad assentarsi dal servizio per un periodo non superiore a trenta giorni nel corso di un anno, quando a giudizio della Direzione provinciale l'assenza non pregiudichi i servizi e senza che ciò esoneri i ricevitori da responsabilità per il periodo dell'assenza.

L'autorizzazione è data di volta in volta.

Le assenze di maggior durata non possono essere che eccezionali e sono autorizzate dal Ministero, previo parere della Commissione, di cui al successivo art. 20, e la assenza, per gravi e comprovati motivi, non deve superare i due mesi.

2. Quando trattasi di assenze per periodi maggiori di due mesi il ricevitore dovrà allegare all'istanza una dichiarazione di tutto suo pugno, datata e sottoscritta, che sarà conservata presso la Direzione provinciale, con la quale egli nominerà per il periodo di sua assenza suo speciale procuratore il supplente delegato di cui all'art. 63, od altro supplente di sua fiducia in persona di età maggiore, perchè gestisca la ricevitoria per conto di esso mandante e sotto la piena ed incondizionata responsabilità dello stesso verso l'Amministrazione, riscuota da questa tutte le somme che competono al mandante e rilasci le analoghe quietanze, eseguisca infine i pagamenti di quanto spetti all'Amministrazione per qualsiasi titolo creditorio della stessa diretto od indiretto (allegato *B*).

Finchè dura la causa per cui venne rilasciata, non è consentito di derogare a tale dichiarazione con patto o atto separato.

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal mandatario con la premessa della clausola « per accettazione incondizionata »; essa sarà registrata a norma di legge a cura della Direzione e a spese dell'interessato.

Art. 11.

1. Sono dati con decreto Ministeriale i provvedimenti con i quali vengono nominati, allontanati dal servizio, riammessi in servizio, dichiarati rinunciatari, i ricevitori, i gerenti, i collettori e gli altri agenti rurali, ed i provvedimenti che dichiarano risoluto, o cessato pei gerenti, il rispettivo rapporto di servizio.

2. Sono dati con atto dei direttori provinciali o compartimentali competenti territorialmente i provvedimenti di approvazione delle nomine a supplenti e di revoca dell'approvazione medesima.

3. Ai conferimenti dell'esercizio dei posti telefonici si provvede mediante contratto con le norme contemplate dal capo II, titolo VII, del presente regolamento.

Art. 12.

Non sono immessi in servizio i ricevitori ed i gerenti che non abbiano prestato, dinanzi i direttori provinciali o compartimentali da cui dipendono, o gli ispettori in missione, o, per delega, davanti i pretori o i sindaci dei rispettivi luoghi, giuramento sulla formula seguente : « Giuro di mantenere il segreto postale telegrafico, telefonico e di adempiere con zelo e coscienza tutti gli obblighi che mi sono commessi ».

I direttori e gli ispettori sono personalmente responsabili dell'osservanza di tale disposizione.

Art. 13.

1. I ricevitori e i gerenti, e coloro che li sostituiscono in caso di assenza, sono tenuti a vigilare sull'opera di tutti gli agenti comunque dipendenti, per ragioni di servizio, dalla propria ricevitoria.

2. Le collettorie sono normalmente aggregate alla ricevitoria postale più prossima nello stesso Comune, e i posti telefonici al più prossimo ufficio telefonico a cui siano collegati.

Art. 14.

1. Tutti coloro che esercitano le mansioni disciplinate dal presente regolamento, in quanto non sia diversamente disposto per singoli casi, devono possedere i requisiti indicati dall'art. 3 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100.

2. Essi hanno obbligo di residenza nel territorio del Comune o della frazione del Comune che è sede dello stabilimento presso cui ciascuno presta l'opera o dal quale dipende; in singoli casi, e per giustificati motivi, può essere data autorizzazione dalla Direzione provinciale o compartimentale competente a risiedere in località vicina.

Art. 15.

Le norme sulle incompatibilità, di cui all'art. 4 del R. decreto, n. 2100, del 2 ottobre 1919, sono estese ai collettori e agli altri agenti rurali, nonchè agli esercenti telefonici.

Art. 16.

La Direzione provinciale, o la Direzione compartimentale, dà notizia agli interessati, a tutti gli effetti del presente regolamento delle relazioni degli ispettori in sede d'inchiesta o di visita nelle ricevitorie.

CAPO II.

Commissioni delle ricevitorie.

Art. 17.

1. I componenti la Commissione provinciale delle ricevitorie saranno in numero di quattro, due in rappresentanza dell'Amministrazione e due in rappresentanza dei ricevitori, oltre il presidente da nominarsi come è disposto dall'art. 12 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, modificato con l'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1441.

2. Sono membri di diritto rappresentanti l'amministrazione il direttore provinciale e l'ispettore provinciale più anziano in grado, od i loro sostituti nelle rispettive funzioni; ma, per i giudizi su questioni riflettenti i servizi elettrici o le ricevitorie a soli servizi elettrici, l'altro membro in rappresentanza dell'Amministrazione, oltre il direttore provinciale, sarà il direttore compartimentale o il funzionario di grado non inferiore a segretario che sarà annualmente all'uopo designato dallo stesso direttore compartimentale.

3. In mancanza dei membri effettivi rappresentanti dei ricevitori intervengono nel giudizio i membri supplenti che sono egualmente in numero di due.

La sostituzione avviene seguendo l'ordine di anzianità in servizio in qualità di ricevitori, e a parità di tale condizione si ha riguardo al più anziano di età.

4. Allorchè il giudizio verta sulle ipotesi contemplate negli articoli 84 e 85 del presente regolamento, se l'ispettore membro della Commissione sia lo stesso che eseguì l'inchiesta, dovrà essere sostituito, con provvedimento del direttore provinciale, da altro ispettore.

5. Il segretario della Commissione è nominato dal direttore provinciale tra impiegati di ruolo da lui dipendenti.

Art. 18.

1. I rappresentanti dei ricevitori nella Commissione provinciale durano in carica un biennio, e in caso di nomina suppletiva sino al compimento del biennio.

2. Sono eleggibili i ricevitori che abbiano compiuto in tale qualità almeno un quinquennio di servizio e che nell'ultimo triennio non siano incorsi in penali da L. 25 in più.

Art. 19.

Le elezioni da parte dei ricevitori dei propri rappresentanti nella Commissione provinciale avvengono con le norme seguenti:

a) le Direzioni provinciali trasmettono, verso lo scadere di ciascun biennio, non oltre la prima decade di settembre, ai singoli ricevitori della Provincia, in piego raccomandato, l'elenco nominativo dei ricevitori della Provincia che abbiano i requisiti di cui al n. 2 dell'articolo precedente;

b) entro la prima quindicina del successivo ottobre i ricevitori fanno pervenire, in busta suggellata ed assicurata di servizio (allegato *C*), alla rispettiva Direzione provinciale (Segreteria della Commissione provinciale delle ricevitorie) la propria scheda contenente la indicazione chiara dei nomi dei quattro ricevitori che il votante designa a rappresentanti, per il biennio che si inizia col primo gennaio successivo, nella Commissione provinciale quali membri effettivi o supplenti, senza distinguere tra gli uni e gli altri;

c) non saranno ammesse allo scrutinio le schede che perverranno trascorso il termine predetto;

d) se la scheda contenga designazioni in numero maggiore non saranno considerati i nomi aggiunti ai primi quattro;

e) lo scrutinio è operato dalla Commissione provinciale delle ricevitorie in carica.

Entro il 25 ottobre successivo ai termini predetti questa procede alla apertura delle schede e allo spoglio dei voti, e tra coloro che abbiano raccolti maggiori suffragi e che siano eleggibili, proclama eletti effettivi i due maggiormente quotati e supplenti i due che li seguono in graduatoria. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di servizio in qualità di ricevitore, e a parità di tale condizione il più anziano di età;

f) il verbale dello scrutinio darà conto delle operazioni compiute e comprenderà l'elenco dei votanti e delle schede dichiarate nulle. Esso sarà, a richiesta, reso ostensibile presso la Direzione provinciale (segreteria della Commissione provinciale delle ricevitorie) sino a tutto il 15 novembre successivo, ed entro lo stesso termine perentorio saranno ivi ricevute le contestazioni scritte che gli aventi diritto al voto credessero proporre contro le operazioni elettorali o contro la proclamazione degli eletti.

Art. 20.

1. I componenti la Commissione centrale delle ricevitorie saranno in numero di quattro, due in rappresentanza dell'Amministrazione e due in rappresentanza dei ricevitori, oltre il presidente da nominarsi come è disposto dall'art. 12 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, modificato con l'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1441.

In ogni caso di loro mancanza sono sostituiti da membri supplenti nominati in egual numero per ciascuna delle rappresentanze.

Tutti i membri, meno il presidente, rimangono in carica per un biennio e, in caso di nomina suppletiva, fino al compimento del biennio.

2. Il ministro, con suo decreto, nomina ogni biennio i membri effettivi e supplenti rappresentanti l'Amministrazione, per gli effettivi scegliendo un direttore generale e un direttore capo di divisione del Ministero e per i supplenti due altri funzionari della Amministrazione senza limitazione di grado. Nomina anche due funzionari incaricati delle mansioni di segretari della Commissione.

3. Con lo stesso decreto, quando vi è contemporaneità, o, in caso diverso, con decreto separato, il ministro nomina annualmente, sulla designazione del presidente del Consiglio di Stato il presidente della Commissione nella persona di un consigliere di Stato.

4. I membri effettivi e supplenti in rappresentanza dei ricevitori sono da questi eletti in numero di due tra i ricevitori della

città di Roma e di altri due fra i ricevitori della provincia di Roma, escluso il capoluogo, e fra quelli delle limitrofe provincie di Caserta, Aquila, Perugia, Grosseto e Siena.

Sono eleggibili i ricevitori che abbiano compiuto in tale qualità almeno un decennio di servizio e che nell'ultimo triennio non siano incorsi in penali da L. 25 in più.

Art. 21.

Le elezioni da parte dei ricevitori dei propri rappresentanti nella Commissione centrale avvengono col sistema della elezione di secondo grado e con le norme seguenti:

a) l'ufficio competente del Ministero trasmette, verso lo scadere di ciascun biennio, non oltre la prima decade di ottobre, alle Direzioni provinciali un elenco nominativo dei ricevitori che abbiano sede nella città di Roma ed altro dei ricevitori che abbiano sede nella provincia di Roma, escluso il capoluogo, e nelle limitrofe provincie di Caserta, Aquila, Perugia, Grosseto e Siena, e che siano inoltre in possesso degli altri requisiti di eleggibilità stabiliti nel n. 4 dell'articolo precedente.

Le Direzioni provinciali comunicano alla loro volta e senza indugio tali elenchi ai ricevitori membri effettivi e supplenti delle rispettive Commissioni provinciali delle ricevitorie in carica;

b) entro la seconda quindicina dello stesso ottobre i ricevitori membri delle Commissioni provinciali delle ricevitorie in carica fanno pervenire, in busta suggellata e assicurata di servizio (allegato *C*), al Ministero (segreteria della Commissione centrale delle ricevitorie) la propria scheda contenente la indicazione chiara dei nomi dei quattro ricevitori che il votante designa a rappresentanti, per il biennio che si inizia col primo gennaio successivo, nella Commissione centrale quali membri effettivi e supplenti, senza distinguere tra gli uni e gli altri;

c) non saranno ammesse allo scrutinio le schede che perverranno trascorso il termine predetto;

d) se la scheda contenga designazioni in numero maggiore non saranno considerati i nomi aggiunti ai primi quattro;

e) lo scrutinio è operato dalla Commissione centrale delle ricevitorie in carica. Entro il 5 novembre successivo ai termini predetti essa procede alla apertura delle schede ed allo spoglio dei voti, e tra coloro che abbiano raccolto i maggiori suffragi e che siano eleggibili proclama eletti effettivi i due maggiormente quotati e supplenti i due che li seguono in graduatoria, subordinatamente però alla condizione di cui alla prima parte del n. 4 dell'articolo 20. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di servizio in qualità di ricevitore, e a parità di tale condizione il più anziano di età;

f) il verbale dello scrutinio darà conto delle operazioni compiute e comprenderà l'elenco dei votanti delle schede dichiarate nulle. Esso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione entro venti giorni dall'avvenuta proclamazione degli eletti;

g) nel termine perentorio di giorni quindici dopo quello della pubblicazione del verbale, potranno essere proposte, per iscritto, presso il Ministero (segreteria della Commissione centrale delle ricevitorie) le contestazioni che gli aventi diritto al voto credessero elevare contro le operazioni elettorali o contro la proclamazione degli eletti.

Art. 22.

Gli uffici di segreteria delle Commissioni scrutinanti nelle elezioni dei due gradi sono responsabili della custodia delle schede. Alla scadenza dei termini che rendono definitiva la elezione o dopo la convalida della stessa, di cui al successivo articolo, gli uffici medesimi notificheranno agli eletti la rispettiva nomina.

Art. 23.

Delle contestazioni contro le operazioni elettorali e contro la proclamazione degli eletti per le elezioni dei membri delle Commissioni provinciali delle ricevitorie, giudica inappellabilmente la Commissione centrale: delle contestazioni stesse per le elezioni dei membri della Commissione centrale delle ricevitorie, decide inappellabilmente il ministro con motivato decreto.

Il deliberato della Commissione centrale e il decreto del ministro sono pubblicati entro un mese dalla loro data nel bollettino ufficiale dell'Amministrazione.

Art. 24.

Le elezioni suppletive hanno luogo quando vengano per qualsiasi motivo a cessare dall'ufficio almeno due dei quattro membri elettivi. Valgono per esse le medesime norme di cui agli articoli 19 e 21, ad eccezione dei termini che saranno fissati con poteri discrezionali dal direttore provinciale per le Commissioni provinciali e dal ministro per la Commissione centrale.

Art. 25.

1. I membri delle Commissioni possono essere riconfermati se funzionari e rieletti se ricevitori.

2. Essi non possono prendere parte a qualsiasi atto in sede consultiva, deliberativa o arbitrale, in cui abbiano diretto o personale interesse ovvero siano interessati loro parenti o affini entro il 4° grado.

Non possono inoltre essere membri contemporaneamente della Commissione centrale e di una delle Commissioni provinciali delle ricevitorie, tranne che si tratti della Commissione centrale di cui al successivo art. 30.

Art. 26.

Qualsiasi procedimento in confronto di membri delle Commissioni delle ricevitorie produce la loro sospensione dalla carica.

I membri rappresentanti dei ricevitori decadono dalla carica in seguito a penali da L. 25 in più; quelli in rappresentanza dell'Amministrazione in seguito a provvedimenti disciplinari superiori alla censura; come chiunque, in ogni caso, in seguito ad assenza non giustificata per tre sedute consecutive.

La decadenza è dichiarata dalla Commissione cui i membri stessi appartengono.

Art. 27.

Senza giusto motivo, da riconoscersi dal ministro, eccettuato il caso di cui al n. 2, primo comma, dell'art. 25, tanto i funzionari dell'Amministrazione, quanto i ricevitori eletti a norma dei precedenti articoli, non possono rifiutare la nomina a membri delle Commissioni delle ricevitorie nè esimersi dal prendere parte ai lavori.

Art. 28.

1. Le Commissioni, centrale e provinciali, sono convocate, nei locali del Ministero delle poste e dei telegrafi e in quelli delle Direzioni provinciali delle poste, dai rispettivi presidenti.

2. In sede di parere o di deliberazione amministrativa, i presidenti possono designare dei relatori sui singoli affari.

Le relazioni debbono essere scritte e formano parte integrante dei verbali di seduta.

3. Le adunanze sono valide con l'intervento di almeno tre membri, di cui uno ricevitore. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Delle discussioni e deliberazioni delle Commissioni viene redatto processo verbale.

La sostituzione di un membro, assente per giustificati motivi, deve farsi risultare dal verbale.

5. In sede arbitrale, la Commissione giudica al completo dei suoi cinque membri.

In quanto applicabili, valgono per tali giudizi le norme degli articoli 14 e seguenti, e, per le spese, degli articoli 370 e seguenti del Codice di procedura civile.

6. Spetta ai presidenti delle Commissioni un gettone di presenza giornaliera di lire venti.

All'infuori delle indennità stabilite dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, in quanto siano eventualmente loro dovute, non spetta ai membri delle Commissioni, in tale qualità o in quella di arbitri, alcun compenso od onorario.

CAPO III.

Procedura nei giudizi arbitrali.

Art. 29.

1. La Commissione centrale delle ricevitorie è competente a decidere in via arbitrale delle controversie di carattere economico fra la Amministrazione e i ricevitori, quando il valore della controversia superi il dieci per cento della retribuzione lorda annua assegnata al ricorrente, e il valore della controversia non sia inferiore, a ogni modo, alle lire duemila.

2. La Commissione provinciale delle ricevitorie è competente a decidere in via arbitrale delle stesse controversie di valore inferiore e di tutte quelle concernenti il contratto di supplenza, qualunque ne sia il valore, ai sensi dell'art. 9 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2100.

Art. 30.

1. Sono, inoltre, di competenza della Commissione provinciale, qualunque ne sia il valore, le controversie relative al contratto di servizio tra l'Amministrazione e i collettori, portalettere rurali esercenti telefonici, e tra essi e le persone che li sostuiscono, quando le parti siano d'accordo nel deferire ad essa la cognizione della domanda ed espressamente rinunzino a qualsiasi impugnativa avverso la sentenza arbitrale.

2. In questo caso il compromesso deve farsi per scrittura privata e contenere, a pena di nullità, il nome e cognome dei ricorrenti e dei membri della Commissione adita colla precisa determinazione dell'obbietto della controversia, ai termini dell'art. 11 del Codice di procedura civile.

Quando l'Amministrazione sia parte in causa il compromesso è sottoscritto dal direttore provinciale o compartimentale competente, debitamente autorizzato dal ministro a rappresentare l'Amministrazione.

3. A richiesta degli interessati i due ricevitori membri della Commissione sono sostituiti con rappresentanti delle rispettive classi dei ricorrenti e da scegliersi dal presidente in una terna di nomi proposta da essi.

Art. 31.

1. Per istituire un giudizio arbitrale, la parte interessata deve farne domanda in carta legale alla segreteria della Commissione provinciale competente per territorio, specificando l'obbietto della controversia e, se del caso, la somma richiesta, la quale serve a determinare la competenza.

Quando il valore della controversia non sia determinato in una somma, e non sia determinabile secondo il disposto dell'art. 29, la competenza è esclusiva della Commissione centrale. Qualora il valore della controversia non sia determinato in una somma, ma determinabile, il direttore provinciale invita il ricorrente a stabilirlo e, ove questi si rifiuti, lo stima egli, senz'altro, agli effetti della competenza e per l'introduzione del giudizio.

2. Se la cognizione della controversia appartenga alla Commissione provinciale, il direttore ne informa il presidente del tribunale che fissa il giorno per la discussione della causa. A cura del direttore il provvedimento viene immediatamente notificato, con lettera raccomandata di servizio, alle parti in causa in modo che queste abbiano almeno quindici giorni di tempo per predisporre le loro deduzioni.

Le parti possono far pervenire alla segreteria della Commissione provinciale, in busta chiusa, memorie e documenti, ma non più tardi del giorno precedente a quello fissato per il giudizio.

3. Se la cognizione della controversia appartenga invece alla Commissione centrale, il direttore provinciale trasmette subito la domanda alla segreteria della Commissione stessa, dandone avviso al ricevitore ricorrente e al Ministero.

In seguito a invito, con lettera raccomandata di servizio, del presidente, i documenti e le memorie delle parti dovranno essere depositati nella segreteria della Commissione centrale entro un termine non inferiore di quindici giorni nè maggiore di trenta dalla data della lettera d'invito. Le parti saranno poi avvertite del giorno fissato per la discussione pure a mezzo di lettera raccomandata di servizio.

4. Della custodia degli atti depositati sono responsabili i funzionari preposti agli uffici di segreteria delle Commissioni.

Art. 32.

1. Il direttore provinciale non può promuovere un giudizio arbitrale per conto dell'Amministrazione se non autorizzato a ciò dal ministro.

2. L'Amministrazione può intervenire nel giudizio arbitrale a mezzo di un suo funzionario; le altre parti possono intervenire personalmente, ma non farsi rappresentare, e, soltanto in caso di legittimo impedimento, possono incaricare altra persona della loro classe ad esporre le proprie ragioni avanti gli arbitri.

In nessun modo i membri delle Commissioni possono rappresentare le parti.

3. Nel processo verbale deve farsi sempre cenno del tentativo di conciliazione tra le parti, e, se questa non riesca, del motivo per cui non fu raggiunto l'accordo.

CAPO IV.

Procedura in sede consultiva.

Art. 33.

1. La Commissione centrale e quelle provinciali delle ricevitorie sono tenute a dar parere, a richiesta del Ministero, sulle modificazioni che quest'ultimo ritenesse conveniente di apportare al presente regolamento, e sopra qualunque altro argomento della materia che ne forma oggetto.

2. Il Ministero, in tali casi, prefigge il termine entro il quale, a cura del presidente della Commissione centrale o del direttore provinciale se si tratti delle Commissioni provinciali dovranno essergli fatte pervenire le singole deliberazioni.

Art. 34.

1. Quando almeno due membri di una Commissione provinciale delle ricevitorie ravvisassero la convenienza di apportare modificazioni al regolamento, ai sensi dell'art. 14 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, ne faranno formale proposta scritta al direttore provinciale che provvederà, nel più breve tempo, a sottoporla alla Commissione stessa.

Se questa, con la presenza di tutti i cinque membri, esprime il proprio parere favorevole, il direttore provinciale deve subito comunicare le proposte modificazioni alle altre Commissioni provinciali del Regno per il loro avviso, da darsi entro un mese dalla data di spedizione della lettera di richiesta.

2. Il direttore provinciale, qualora abbia raccolte le risposte favorevoli di due terzi almeno delle Commissioni interpellate trasmette al Ministero tutti gli atti perchè sopra le modificazioni proposte venga sentito il parere della Commissione centrale delle ricevitorie.

Dopo ciò decide il ministro in via definitiva.

TITOLO II.

Ordinamento delle ricevitorie

CAPO I.

Istituzione, classificazione e modificazioni delle ricevitorie.

Art. 35.

1. Le ricevitorie sono istituite con decreto Ministeriale dove siano ritenute necessarie, in relazione alle esigenze locali, sentito il parere della Commissione provinciale di cui all'art. 17, alla quale, quando si tratti di centri urbani, spetta di determinare la distanza minima dei nuovi stabilimenti da quelli esistenti.

2. D'accordo col Ministero degli affari esteri, e derogando, quando non sia assolutamente possibile applicarlo, alle norme del presente regolamento, sentito in tal caso il Consiglio di Stato, è provveduto alla istituzione e al funzionamento di ricevitorie italiane all'estero, nonchè alla nomina dei relativi titolari.

Art 36.

Le ricevitorie del Regno si suddividono in tre classi:

a) sono di prima classe le ricevitorie con retribuzione da oltre lire 12,000 a lire 50.000;

b) sono di seconda classe le ricevitorie a soli servizi elettrici con retribuzione da lire 5000 a lire 12.000; e quelle con servizi postali ammesse a rendere servizi nella misura maggiore consentita alle ricevitorie per ogni operazione a valore. Per queste ultime il limite massimo di retribuzione è pure di lire 12.000; e il limite minimo è di lire:

3000 se trattisi di ricevitoria solo postale;

3800 se trattisi di ricevitoria postale con servizi elettrici;

c) sono di terza classe tutte le altre.

Per esse il minimo di retribuzione, indipendentemente dal compenso corrisposto per i servizi accessori di cui al successivo art. 52, è di lire:

300 se trattisi di ricevitoria telefonica o fonotelegrafica;

400 se trattisi di ricevitoria telefonica-fonotelegrafica;

2100 se trattisi di altra ricevitoria a soli servizi elettrici, o solo postale;

3200 se trattisi di ricevitoria postale con servizi elettrici.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento il limite per ciascuna delle operazioni a valore, che le ricevitorie di questa classe con servizi postali sono autorizzate ad eseguire, è elevato a lire 1000.

Art. 37.

1. Qualora la retribuzione di una ricevitoria superi il massimo di cui all'articolo precedente, lettera *a*), sentito il parere della Commissione provinciale delle ricevitorie, viene ridotto il lavoro della ricevitoria stessa togliendole qualcuno dei più importanti servizi, che potrà essere affidato, eventualmente, ad altra ricevitoria esistente o costituire una nuova ricevitoria.

2. Udito il Consiglio postale e dei servizi elettrici, di cui all'art. 10 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, sono soppressi e ridotti a ricevitorie, ove speciali ragioni tecniche non vi si oppongano, gli uffici principali la cui retribuzione, previa, occorrendo, la separazione dei servizi, non supererebbe, se gestiti da ricevitori, il limite massimo suaccennato; e, sentito il parere della Commissione provinciale di cui all'art. 17, possono essere soppresse ricevitorie di qualsiasi classe.

3. Quando peculiari motivi consiglino il provvedimento, si può, sopra parere conforme della Commissione provinciale delle ricevitorie, separare i servizi postali, telegrafici, telefonici, dove siano riuniti. In tal caso, però, la diminuzione della retribuzione non deve portare danno al ricevitore a causa di impegni incontrati per affitto del locale od altro.

Art. 38.

1 Le ricevitorie di terza classe con servizi postali posson sere elevate alla seconda classe:

a) quando la rendita dell'ultimo esercizio sia superiore 5000 e gli incassi per risparmi e vaglia siano almeno di lire 5 due terzi dei quali ultimi per sola emissione di vaglia;

b) quando l'elevazione sia ritenuta necessaria per altri n dalla Commissione provinciale delle ricevitorie.

2. Diviene di seconda classe qualunque ricevitoria di classe la cui retribuzione, indipendentemente dal compenso cor sto pei servizi accessori, raggiunga i minimi della classe supe

CAPO II.

Orario delle ricevitorie.

Art. 39.

1. L'orario normale giornaliero delle ricevitorie pei serv pubblico è di 8 ore per le ricevitorie di prima classe, di 7 per di seconda classe, di 5 per le ricevitorie di terza classe con s postali ed elettrici riuniti o a soli servizi elettrici, e di 4 or quelle soltanto postali.

2. Le ore in cui devono eseguirsi i servizi al pubblico sono minate dal direttore provinciale, o da quello compartimenta le ricevitorie a soli servizi elettrici, tenendo conto delle con e degli usi locali e sentito il parere delle autorità del luogo.

Però i servizi al pubblico con operazioni a valore cessano, ricevitorie di prima e seconda classe, un'ora avanti il termi l'orario giornaliero suddetto, salvo quanto è disposto con l'a successivo.

Il direttore provinciale deve, per quanto è possibile, far c dere l'orario di servizio al pubblico con quello dei servizi i di spedizione e ricevimento delle corrispondenze e dei pacc tali servizi siano di lieve entità.

3. Le ricevitorie succursali interrompono, salvo casi ec nali, i servizi al pubblico per due ore e mezza tra le 12 e Le ore di chiusura sono designate dalla Direzione provinc compartimentale, secondo i casi, in relazione alle esigenze l commerciali.

4. L'orario nei giorni festivi è quello stabilito in accor decreto Luogotenenziale del 26 gennaio 1919, n. 67.

Art. 40.

1. Qualora, a richiesta di altre Amministrazioni o Enti nativi, l'orario dei servizi al pubblico venga temporaneamen lungato oltre i limiti indicati nell'articolo precedente, sp colui che gestisce la ricevitoria, tranne che si tratti di un gato di ruolo nel caso di cui al precedente art. 7, a caric l'Amministrazione o dell'Ente richiedente, un compenso di L ciascuna ora. In tale compenso sono comprese tutte le s esercizio. Per le ore comprese tra le 19 e le 7 del giorno s sivo, il compenso è aumentato del cinquanta per cento.

Il compenso sarà raddoppiato qualora, a giudizio dell'A strazione delle poste e dei servizi elettrici, il servizio prol richieda la presenza di due supplenti, e aumentato propor mente se ne occorra un numero maggiore.

2. Se il prolungamento di orario sia dall'Amministrazio cesso in via continuativa a richiesta di Municipi, di altri En rali o di privati, il compenso dovuto è fissato in equa misur Commissione provinciale delle ricevitorie e pagato direttame l'interessato dal richiedente.

3. Di tutto quanto precede le Direzioni devono subito mare il Ministero.

4. Se l'orario dei servizi al pubblico è dal Ministero c oltre i limiti indicati nell'articolo precedente, il compenso per ciascuna ora di maggior lavoro è pari al doppio di quel

Ilito per ogni ora dell'orario normale dalla tabella di coefficienti li cui all'art. 10 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100.

Ove il detto compenso sia dal ricevitore ritenuto insufficiente, lecide in via arbitrale la Commissione competente di cui all'art 29.

CAPO III.

Conferimento delle ricevitorie.

Art. 41.

1. Ai fini dell'art. 2, secondo comma del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, modificato con l'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1441, la disponibilità di una ricevitoria si ha: o quando questa sia di nuova istituzione e fuori del caso di cui al successivo art. 100, o in seguito a decesso o per risoluzione del rapporto di servizio dell'ultimo titolare nelle ipotesi previste dal decreto medesimo e dal presente regolamento.

2. La disponibilità di una ricevitoria è portata entro due mesi dalla data in cui si è verificata, salvo eccezionali motivi, a notizia di quanti possono avervi interessi, per mezzo di apposito annunzio nel bollettino ufficiale dell'Amministrazione.

3. Nel caso di cui al primo comma dell'art. 8 del sopra citato R. decreto, la rinunzia del ricevitore diventa definitiva dal momento in cui è stata annunziata nel bollettino ufficiale.

4. Trascorsi sessanta giorni e non oltre novanta dalla data di pubblicazione della disponibilità di una ricevitoria, quest'ultima è, se del caso, messa a concorso con le norme contenute nel presente Capo.

Art. 42.

1. Le ricevitorie sono conferite senza concorso, quando gli aventi diritto ne facciano pervenire speciale istanza al Ministero, ovvero alla competente Direzione provinciale delle poste o compartimentale dei servizi elettrici, entro il termine di sessanta giorni, di cui al n. 4 del precedente articolo, nei seguenti casi:

a) agli invalidi della guerra, senza limite massimo di età, le ricevitorie di terza classe secondo le norme di cui all'art. 67 del regolamento, approvato col decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917 n. 1158;

b) alle madri e alle vedove dei caduti in guerra, in mancanza di domande da parte di invalidi della guerra, le ricevitorie di terza classe, giusta l'art. 2 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100 modificato con l'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1920, 1441;

c) al ricevitore che non possa, per qualsiasi motivo, continuare nella gestione della ricevitoria, in seguito ad elevazione o riduzione di classe di questa, o al ricevitore di una ricevitoria soppressa, ai sensi dell'art. 8 del citato R. decreto;

d) ai ricevitori ai quali sia stato consentito il cambio delle ricevitorie di uguale importanza da loro gestite, e al ricevitore cui sia concesso per gravi ragioni, di assumere la gestione di altra ricevitoria disponibile di importanza uguale o minore di quella gestita, ai sensi dell'art. 2 dello stesso R. decreto;

e) ai supplenti delegati, che il 5 marzo 1911 si trovavano nelle condizioni di cui al successivo art. 124, giusta l'art. 2 del R. decreto 2 ottobre 1919. n. 2100, come sopra modificato;

f) al coniuge o ai figli del ricevitore, secondo le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, come sopra modificato, e del citato art. 124 del presente regolamento.

2. La precedente elencazione non costituisce ordine alcuno di precedenza.

Art. 43.

1. Per le ricevitorie, da conferirsi in seguito a concorso, gli avvisi sono inseriti nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione e affissi nell'atrio della Direzione provinciale o compartimentale, da cui la ricevitoria dipende, nella parte aperta al pubblico della ricevitoria stessa, e nell'albo pretorio del rispettivo Comune.

Sul Bollettino ufficiale è poi data notizia della nomina del titolare.

2. Salve le eccezioni di cui nei successivi articoli, i concorrenti tranne i ricevitori in servizio e quelli cessati da non oltre due anni, alla data del bando di concorso, debbono possedere, oltre i requisiti generali di cui all'art. 3 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, i seguenti altri:

a) non avere oltrepassato alla data del bando di concorso il sessantesimo anno d'età;

b) avere compiuto il corso elementare superiore, oppure avere conseguita la promozione dalla prima alla seconda classe di una scuola secondaria governativa o pareggiata.

Per le vedove di impiegati di ruolo o di agenti dell'Amministrazione postale-telegrafica-telefonica, di ricevitori, o per le madri o le vedove di militari morti in guerra, per i supplenti che abbiano prestato servizio in qualità di delegato di uno o più ricevitori almeno per tre anni, per coloro che abbiano prestato lodevole servizio di gerente almeno per un anno, e per i già sottufficiali del l'esercito, basta il possesso di un grado di istruzione ritenuto sufficiente.

Agli effetti del precedente comma, sotto la voce agenti s'intendono compresi i collettori, i portalettere rurali, e le persone che figurano nei ruoli di terza categoria dell'Amministrazione giusta gli articoli 13 e 14 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, modificato col R. decreto 8 giugno 1920, n. 770;

c) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente di difetti e imperfezioni che rendano l'aspirante inadatto ai servizi dell'Amministrazione;

d) avere adempiuto, se maschi, agli obblighi di leva.

3 In via di eccezione, e limitatamente alle ricevitorie con retribuzione inferiore a L. 50.0, possono essere ammessi al concorso, subordinatamente agli aspiranti forniti del prescritto titolo di studio, anche coloro che dimostrino altrimenti di avere una istruzione adeguata all'importanza della ricevitoria messa a concorso.

4. L'Amministrazione, quando, in relazione alla importanza della ricevitoria a concorso, ne veda la opportunità, può richiedere che i concorrenti, di qualsiasi categoria, provino di conoscere a sufficienza una o più lingue straniere.

Art. 44.

1. Le ricevitorie, agli effetti dei concorsi, vengono ripartite nei tre seguenti gruppi, prendendo a base la retribuzione annua lorda a ciascuna assegnata alla data del bando di concorso:

a) ricevitorie con retribuzione sino a L. 12,000;

b) ricevitorie con retribuzione da oltre L. 12,000 a L. 25 000;

c) ricevitorie con retribuzione da oltre L. 25,000 a L. 50,000.

Per le ricevitorie di nuova istituzione è tenuto conto della retribuzione presunta in data del bando di concorso.

2. Ai concorsi per le ricevitorie comprese sotto la lettera *a*), possono prendere parte, qualunque sia la loro anzianità di servizio, i ricevitori, i gerenti ed i supplenti della Provincia in cui trovasi la ricevitoria disponibile, nonchè gli estranei residenti nella Provincia stessa.

Nella valutazione dei titoli degli ammessi al concorso, il servizio prestato nelle ricevitorie è calcolato come segue:

per intero quello prestato in qualità di ricevitore, di gerente, nonchè di supplente delegato di cui all'art. 63, n. 1;

al triplo quello prestato in qualità di gerente della ricevitoria messa a concorso;

per due terzi quello prestato in qualità di supplente principale di cui all'art. 59;

per un terzo quello prestato in qualità di supplente secondario di cui al n. 1 dell'art. 60 n. 1;

al doppio, sulla base delle valutazioni rispettive che precedono, quello prestato in qualità di supplente della ricevitoria messa a concorso purchè gli interessati risiedano effettivamente da almeno

un anno nel Comune o nella frazione di Comune sede della ricevitoria.

È calcolato, inoltre, per metà il servizio prestato precedentemente o susseguentemente in qualità di collettore o portalettere rurale dal gerente, o ex gerente, che possegga almeno la licenza elementare superiore e che abbia prestato come gerente servizio lodevole per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi.

È pure calcolato per metà il servizio, di cui trattasi nel precedente comma, prestato dai ricevitori.

Tra gli ammessi al concorso, ritenuti idonei dalla Commissione di cui all'art. 12 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, modificato con l'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1441, la graduatoria è formata in base alla maggiore anzianità di lodevole servizio, e a parità di condizioni la preferenza è data nell'ordine seguente:

1° ricevitori o supplenti invalidi di guerra;

2° ricevitori o supplenti che prestarono servizio militare in guerra;

3° altri ricevitori o supplenti;

4° estranei invalidi di guerra;

5° estranei dimoranti da almeno un anno nel Comune o nella frazione di Comune sede della ricevitoria e provvisti di altri mezzi di sussistenza.

3. Per le ricevitorie di nuova istituzione con retribuzione sino a L. 6000, nei concorsi la preferenza assoluta spetta alle vedove e agli orfani d'impiegati o agenti di ruolo dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni; nonchè agli orfani dei ricevitori in servizio alla data di pubblicazione del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, come sopra modificato, o di quello cessato dal servizio da non oltre dieci anni alla entrata in vigore del presente regolamento, i quali non possano o non abbiano potuto usufruire, per ragioni di età o giustificati motivi, del diritto di successione di cui al successivo art. 124; salvo che trattisi di ricevitorie di terza classe, nel qual caso la preferenza assoluta anche nei concorsi, spetta agli invalidi della guerra di cui al n. 1, lettera *a)*, dell'art. 42.

Tra tali aspiranti la scelta è fatta tenendo conto anche delle condizioni economiche di ciascuno e dell'eventuale servizio di supplente da essi prestato.

4. Ai concorsi per le ricevitorie comprese sotto la lettera *b)* possono prendere parte soltanto i ricevitori residenti nelle regioni raggruppate giusta l'allegato *D*, purchè abbiano, alla data del bando, almeno sei anni di servizio in tale qualità, o almeno tre se provvisti di licenza tecnica o ginnasiale o complementare o di altro titolo equipollente o superiore, e non abbiano superato il sessantesimo anno di età.

Ai concorsi in parola sono ammessi anche i supplenti delegati, di cui al n. 1 dell'art. 63, rispettivamente con dieci o cinque anni di servizio in tale qualità, a seconda del titolo di studio come sopra posseduto, e residenti nelle regioni medesime.

Nella valutazione dei titoli, la durata del servizio prestato in qualità di supplente delegato è calcolata soltanto per due terzi; se però si tratti del supplente delegato della stessa ricevitoria messa a concorso, il di lui servizio è calcolato ad una volta e mezzo.

La graduatoria dei concorrenti è formata in base alla maggiore attitudine di ciascuno, alla maggiore durata di lodevole servizio da essi prestati quali ricevitori o supplenti delegati, al maggior titolo di studio o alla importanza della ricevitoria nella quale prestano servizio. A parità di condizioni la preferenza è data al ricevitore, al supplente delegato, della residenza più prossima a quella della ricevitoria messa a concorso.

5. Ai concorsi per le ricevitorie comprese sotto la lettera *c)* possono prendere parte tutti i ricevitori del Regno che abbiano, alla data del bando, almeno quindici anni di servizio in tale qualità, ovvero otto se provvisti del titolo di studio considerato nel primo comma del numero precedente, e non abbiano superato il sessantesimo anno di età.

La graduatoria dei concorrenti è formata come è detto al n. 4 ultimo comma; ma fra i primi tre classificati la preferenza è data a quello che la commissione centrale, di cui all'art. 20, ritenga il più idoneo, in via assoluta, anche fisicamente, a gestire la ricevitoria messa a concorso.

6. Ai concorsi sono ammessi i ricevitori cessati dal servizio da non oltre due anni alla data del bando, purchè la cessazione non sia avvenuta per conseguito impiego di ruolo in una delle Amministrazioni dello Stato, o per sottrarsi a provvedimenti a loro carico, ovvero per farsi sostituire dal coniuge o dai figli o dal supplente nei casi di cui all'art. 124. Agli effetti dei concorsi essi sono considerati come titolari dell'ultima ricevitoria gestita.

Ai concorsi per qualsiasi ricevitoria del Regno con retribuzione sino a L. 20,000 sono ammesse le persone di cui al successivo n. 10, purchè fornite dei requisiti prescritti per ciascun gruppo di ricevitorie dai precedenti numeri, 2, 4 e 5.

7. Ai concorsi per le ricevitorie considerate sotto le lettere *b)* e *c)* non può prendere parte il ricevitore la cui retribuzione, per la ricevitoria da lui gestita al momento del bando, sia inferiore di oltre L. 10,000 alla retribuzione della ricevitoria messa a concorso. Pel supplente delegato si ha riguardo, allo stesso effetto, alla retribuzione della ricevitoria nella quale presta servizio al momento del concorso.

8. Nel computo della durata del servizio richiesto per l'ammissione ai concorsi non si tiene conto del periodo precedente ad una interruzione di oltre due anni, salvo che tale limite sia stato superato a causa di servizio militare obbligatorio, oppure volontario in tempo di guerra.

Agli effetti della valutazione dei titoli nei concorsi non si tiene conto delle frazioni di anno inferiori a sei mesi; e agli stessi effetti il tempo che i ricevitori e i supplenti hanno passato sotto le armi durante l'ultima guerra nazionale viene considerato come servizio prestato nelle ricevitorie, e calcolato al doppio se il concorrente abbia conseguito una medaglia al valore ovvero una promozione per merito di guerra.

L'anzianità di servizio per gli ex-ricevitori, ex-gerenti, od ex-supplenti, si computa sino al giorno in cui essi cessarono di fatto dal servizio.

9. Il coniuge di chi sia titolare di una ricevitoria non può ottenere la titolarità di altra ricevitoria nella stessa Provincia

Ugualmente non può ottenere la titolarità di una ricevitoria chi sia parente od affine, entro il secondo grado, del direttore provinciale o compartimentale, del vice direttore, degli ispettori, del capo del reparto di ragioneria o di chi ne fa le veci per grado di ruolo, aventi giurisdizione sulla ricevitoria medesima.

10. Il servizio prestato in qualità di ricevitore, o reggente provvisorio, nelle ricevitorie delle colonie italiane, o in ricevitorie all'estero, quando non risulti inferiore complessivamente a sei anni, e quello prestato nelle terre occupate dall'Italia in occasione di guerra, è, agli effetti dei concorsi a ricevitorie con retribuzione sino a L. 20.000, equiparato a quello prestato in una ricevitoria di prima classe del Regno ed è valutato al doppio.

Per l'ammissione al concorso si tiene conto della retribuzione normale annua lorda goduta dal ricevitore o reggente per la gestione della ricevitoria fuori del territorio nazionale, e calcolandola di L. 20.000 qualora essa sia superiore, a un tale limite di somma.

Il servizio del supplente nelle predette condizioni è considerato come quello del supplente principale di cui al n. 1 dell'art. 59, valutato per intero.

Art. 45.

Nel caso in cui il concorso vada deserto, o gli aspiranti presentatisi non siano stati ritenuti idonei, ne sarà bandito un secondo con le norme riguardanti i titoli del gruppo di ricevitorie immediatamente inferiore, ferma restando la circoscrizione territoriale propria del gruppo cui apparti ne la ricevitoria messa a concorso.

Trattandosi, però, di ricevitoria con retribuzione sino a L. 12 000, il secondo concorso è invece bandito per la regione nella quale essa ha sede, giusta l'allegato *E*, fermo restando le altre condizioni di concorso proprio del gruppo cui appartiene la ricevitoria medesima.

In ogni caso, quando anche il secondo concorso sia andato deserto o riuscito vano, il Ministero può conferire senz'altro il posto a persona ritenuta idonea.

Art. 46.

1. Entro quindici giorni dalla comunicazione ufficiale l'aspirante prescelto deve, a pena di decadenza, dichiarare se accetti il posto.

In caso di accettazione sono ritenute come non presentate le domande da lui eventualmente avanzate per altre ricevitorie messe a concorso: non accettando egli perde ogni diritto alla scelta comunicatagli.

2. La nomina del prescelto non ha luogo se entro due mesi dalla data della partecipazione ufficiale l'interessato, che ha dichiarato di accettare il posto, non lo assuma. In tal caso egli è escluso per tre anni da qualsiasi altro concorso per ricevitorie.

3. Il concorrente, che per due volte non abbia accettato il posto pel quale è stato prescelto, è escluso per tre anni da qualsiasi altro concorso per ricevitorie.

4. In casi del tutto eccezionali tali esclusioni possono essere revocate dal ministro.

5. Analogamente, coloro ai quali è riconosciuto il diritto alla nomina senza concorso, a' sensi dell'art. 42, lettera *a*), *b*), *e*), *f*), debbono assumere il posto entro due mesi dalla data della partecipazione, sotto pena di decadenza dal diritto stesso.

Il termine di due mesi potrà essere prorogato dal Ministero per eventuali richiami sotto le armi del nominato ricevitore, o, per le sole ricevitorie di nuova istituzione, ove non sia possibile trovare un locale adatto.

Art. 47.

1. Nel caso di cui alla prima parte della lettera *d*) dell'art. 42, che sia consentito a due ricevitori il cambio dei rispettivi stabilimenti, vengono senza indugio emessi i relativi decreti, e nel termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di partecipazione agli interessati dell'avvenuta registrazione dei decreti medesimi, deve effettuarsi il necessario passaggio di amministrazione.

Il ricevitore, che entro il detto termine non assuma la nuova gestione, si intende che abbia rinunziato al suo rapporto di servizio con l'Amministrazione.

2. Ugualmente nei casi di cui alla lettera *c*) o seconda parte della lettera *d*) dell'articolo citato, il ricevitore deve, entro il termine predetto, assumere la gestione della nuova ricevitoria, intendendosi diversamente che abbia rinunciato al suo rapporto di servizio con l'Amministrazione.

Art. 48.

1. Dove coesistano due o più ricevitorie ed una di esse si renda disponibile, si procede alla riunione dei suoi servizi con quelli commessi al ricevitore rimasto in carica, se idoneo, od a quello ritenuto più idoneo a giudizio dell'Amministrazione. Ove tale riunione, sempre a giudizio dell'Amministrazione, non possa avere luogo, si provvede nel modo indicato nel precedente art. 43.

2. Spetta all'Amministrazione di decidere, caso per caso, circa le dette riunioni di servizio, quando trattisi di ricevitorie a soli servizi elettrici istituite a richiesta ed a spese di concessionari privati.

3. La riunione dei servizi non ha però luogo quando gli aventi titolo alla successione, ai sensi dell'art. 124, domandino il posto entro il termine di cui all'art. 42, n. 1, e provino di non avere altri sufficienti mezzi di sussistenza.

4. Per speciali motivi l'Amministrazione può consentire che il ricevitore postale sia esonerato dall'esame d'idoneità in telegrafia (cui debbono sottostare i titolari avanti di assumere la gestione di una ricevitoria telegrafica) e che il servizio di trasmissione e ricevimento per macchina venga completamente eseguito dai supplenti riconosciuti idonei, sotto la responsabilità del ricevitore.

5. Per quanto è previsto nel presente articolo, la gestione separata della ricevitoria rimasta senza titolare può essere provvisoriamente affidata a un titolare rimasto in carica, durante il periodo strettamente necessario a riunire i servizi nello stesso locale o a provvedere altrimenti alla nuova gestione.

Art. 49.

Non può essere approvata la nomina di un ricevitore a supplente di altra ricevitoria salvo che trattisi di quella coesistente in località dove i servizi della posta, del telegrafo e del telefono, siano separati; nè il ricevitore può essere destinato altrove in missione o per gerenza, tranne il caso in cui fosse chiusa temporaneamente la ricevitoria della quale egli è titolare, o in cui l'Amministrazione dovesse, per gravi motivi, affidarne ad altri la provvisoria gestione.

Capo IV.

Retribuzione delle ricevitorie.

Art. 50.

1. La tabella di coefficienti, di cui all'art. 10 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione almeno tre mesi prima della sua applicazione.

2. La Commissione per la compilazione o la revisione della tabella di coefficienti è costituita come segue:

Membri effettivi:

un consigliere di Stato, presidente;

un direttore generale o un funzionario di grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione;

due funzionari dell'Amministrazione, di grado anche inferiore a quello di direttore capo di divisione, specializzati rispettivamente nel ramo postale e dei servizi elettrici;

tre ricevitori che rappresentino, possibilmente, ciascuna delle tre classi di ricevitorie, con riguardo a competenze specifiche nei singoli tre rami di servizio.

Membri supplenti:

due funzionari dell'Amministrazione, di grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione;

due ricevitori.

3. I ricevitori, membri effettivi e supplenti della Commissione, sono eletti con la procedura indicata all'art. 21 lettera *b*).

All'uopo il Ministero invita, per mezzo delle Direzioni provinciali, i ricevitori facenti parte delle Commissioni provinciali delle ricevitorie ad eleggere, entro il mese successivo a quello della diramazione dell'invito, i rappresentanti della classe nella Commissione per la tabella dei coefficienti. Le schede, datate e firmate dall'elettore, non debbono ottenere più di cinque nomi e per ciascuno deve essere indicata la ricevitoria di cui il candidato è titolare (allegato *C*).

Le schede che pervenissero al Ministero (Segreteria della Commissione centrale delle ricevitorie) trascorso il termine predetto sono nulle. La votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Le operazioni di scrutinio dovranno essere compiute con la proclamazione definitiva degli eletti entro dieci giorni dalla chiusura della votazione e secondo la norma dell'art. 19, lettera *e*). Il relativo verbale, compilato a mente del successivo comma *f*) del citato articolo, sarà pubblicato nel bollettino ufficiale dell'Amministrazione prima della convocazione della Commissione.

4. La Commissione delibera con la presenza dei suoi sette membri e a maggioranza di voti. I membri supplenti partecipano

ai lavori soltanto quando se ne sono i loro colleghi membri effettivi.

Art. 51.

1. La retribuzione dei ricevitori è stabilita triennalmente, a decorrere dal 1° luglio 1920, applicando la tabella, di cui al precedente articolo, ai dati del triennio finanziario ultimo scaduto.

L'aumento, o la diminuzione, della precedente retribuzione ha effetto pel solo triennio in cui si effettua la liquidazione.

2. Quando la nuova retribuzione superi almeno di un quinto la precedente, a colui che ebbe la titolarità della ricevitoria per non meno di trenta mesi del triennio sottoposto a liquidazione, o che sia passato ad altra gestione o abbia cessato dal servizio per motivi non imputabili ad irregolare condotta, ovvero ai suoi eredi, spetta per una sol volta, a titolo di premio di compartecipazione, una quota in ragione del cinquanta per cento dell'aumento di retribuzione come sopra liquidato.

3. Le retribuzioni sono pubblicate, anche per norma sull'equo trattamento dei supplenti, nel bollettino ufficiale dell'Amministrazione.

4. Quando la retribuzione complessiva sia ritenuta, per eccezionali motivi, insufficiente, può essere, in qualunque momento, convenientemente aumentata sopra ricorso del ricevitore e in base a decisione arbitrale della competente Commissione delle ricevitorie.

5. La retribuzione, spettante alla fine di ogni mese all'incaricato della gestione di una ricevitoria, è pagata, durante il periodo occorrente per l'emissione dei decreti di nomina e relativa registrazione da parte della Corte dei conti, in base a certificati di prestato servizio da rilasciarsi dalle Direzioni provinciali o compartimentali in seguito ad ordine del Ministero.

6. Gli acconti e la differenza sulla retribuzione, di cui al successivo art. 54, n. 3, sono pagati: o previa prestazione di almeno una adeguata fideiussione con effetto retroattivo, da rimanere efficace sino alla prestazione della cauzione in contanti, giusta le norme contenute nell'allegato *A*, da vincolarsi anche essa con effetto retroattivo; ovvero appena il ricevitore risulti regolarmente iscritto alla Cassa mutua per le cauzioni, a termini dell'art. 1 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2101, modificato con l'art. 2 del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1441, ed abbia effettuato il versamento delle somme necessarie nella ragione prescritta dall'art. 5, n. 2, del decreto medesimo. Salvo quanto è consentito con il successivo art. 77, n. 5.

Art. 52.

Su conforme decisione della Commissione provinciale alle persone, incaricate della gestione delle ricevitorie di seconda e terza classe con servizi postali, può essere affidato dall'Amministrazione l'incarico del recapito a domicilio delle corrispondenze e dei pacchi, nonchè dello scambio dei dispacci e dei pacchi, da e per la ricevitoria, alla stazione ferroviaria o al punto di incontro dei veicoli postali e dei procacci.

Tali servizi danno diritto a un compenso, in base a coefficienti aggiunti alla tabella di cui all'art. 50, che può essere aumentato o diminuito, aggiunto o soppresso, durante il triennio.

Art. 53.

1. Salvo il caso di aumento di cui all'art. 51, n. 4, diminuzione di cui al successivo art. 57, n. 1, durante il triennio la retribuzione dei ricevitori non può essere aumentata o diminuita se non quando avvenga la riunione definitiva o la separazione di uno o più servizi, o sia cambiato per le ricevitorie succursali il sistema di trasmissione dei telegrammi all'ufficio di avviamento, nonchè nei casi previsti dall'articolo precedente.

2. Nel caso di riunione definitiva di servizi, affidati a norma dell'art. 4, comma secondo, del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, la retribuzione complessiva della ricevitoria si liquida con effetto dal giorno in cui ha luogo la riunione.

Alla retribuzione già stabilita sarà aggiunta la quota spettante per i nuovi servizi, applicando i coefficienti fissati per i servizi medesimi nella tabella di cui all'art. 50.

3. Per maggior lavoro di carattere temporaneo il Ministero può concedere, volta per volta, un compenso straordinario.

Art. 54.

1. Per le ricevitorie di nuova istituzione la liquidazione della retribuzione è fatta dopo quindici mesi dal giorno dell'apertura, in base al lavoro degli ultimi dodici mesi, e vale per tutto il triennio in corso.

2. Durante i quindici mesi è corrisposta al ricevitore la retribuzione minima stabilita dall'art. 36, ed, eventualmente, l'intero speciale compenso di cui all'art. 52 per i servizi accessori.

3. Oltre tale retribuzione, al ricevitore che lo domandi è accordato un acconto che, cumulato col minimo di retribuzione anzidetto, non deve superare i quattro quinti della presunta retribuzione definitiva; provvedendo, circa la cauzione, secondo le norme contenute sotto il titolo IV. La differenza è saldata a liquidazione compiuta.

4. Per gli uffici principali ridotti a ricevitoria la retribuzione è invece stabilita prima della loro riduzione e in base ai dati statistici del lavoro degli ultimi tre anni.

5. Nel caso di elevazione di una ricevitoria dalla terza alla seconda classe, al ricevitore è corrisposta in tanto la restituzione minima stabilita dall'art. 36, salva la liquidazione definitiva che è fatta dopo un anno e che ha effetto dalla data della elevazione di classe.

Contemporaneamente resta soppresso il compenso che eventualmente percepisca il ricevitore per i servizi accessori, se da questi egli venga dispensato per effetto della elevazione di classe della ricevitoria.

6. Per la liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie, di cui ai precedenti numeri, valgono le norme dell'art. 51.

Art. 55.

1. I ricevitori con la retribuzione loro assegnata devono provvedere:

a) al pagamento dei supplenti;

b) al fitto del locale ed all'acquisto dei mobili necessari, salvo la eccezione di cui all'art. 57, n. 1, e le obbligazioni assunte da Municipi o da privati;

c) all'acquisto della casse forte o del ripostiglio in ferro, per la custodia dei valori;

d) all'illuminazione, al riscaldamento, alla pulizia del locale, ed alle piccole riparazioni che il Codice civile pone a carico degli inquilini;

e) alle spese di cancelleria, all'acquisto della bandiera, da esporsi nei giorni di festività dello Stato, e di un orologio a pendolo quando si tratti di ricevitoria con servizi elettrici;

f) alla consegna a domicilio dei telegrammi, degli espressi postali e dei telegrammi espressi di Stato, nonchè degli avvisi per conversazioni telefoniche, nel limite del recapito gratuito, salvo che sia altrimenti disposto dal Ministero;

g) al pagamento delle imposte e tasse.

2. I titolari delle ricevitorie succursali sono tenuti a ritirare o far ritirare, sotto la loro responsabilità, le sovvenzioni e le carte valori, ove dall'Amministrazione non sia diversamente disposto. È fatta, a ogni modo, eccezione per le provviste di cartoline per corrispondenza e pacchi ove il peso di esse superi i tre chilogrammi, e in tal caso il trasporto ne viene, a richiesta dei ricevitori, effettuato a cura dell'Amministrazione.

Essi sono tenuti inoltre ad eseguire, nello stesso modo, i versamenti quando non esista un servizio dell'Amministrazione pel trasporto dei pieghi contenenti valori.

3. Per gli oneri eventuali considerati nel n. 2 è compreso nella tabella di cui all'art. 50, apposito coefficiente.

Art. 56.

1. Salve convenzioni speciali, l'Amministrazione somministra gratuitamente alle ricevitorie gli apparati telegrafici, la carta a zona relativa, le pile e il materiale necessario alla loro manutenzione, gli apparati telefonici, le cassette d'impostazione, i sacchi, le ceste, gli stampati e i registri, nonchè lo stemma a leggenda per la ricevitoria.

Le riparazioni sono a carico dell'Amministrazione.

2. Ogni ricevitore è responsabile della custodia degli apparati suddetti e del loro perfetto mantenimento, come di tutti gli altri oggetti forniti gli; salva sempre la regola di cui al comma terzo dell'art. 5 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2 00.

3. La verificazione delle bilancie e delle stadere, dei pesi e delle misure, è fatta a cura del ricevitore, ma le spese relative sono a carico dell'Amministrazione.

Art. 57.

1. La scelta dei locali delle ricevitorie è fatta dai rispettivi titolari, previa approvazione delle competenti Direzioni provinciali o compartimentali. L'Amministrazione, però, per ragioni speciali è sempre in facoltà di provvedere ai locali medesimi, nel qual caso la Commissione centrale, di cui all'art. 20, decide se, e in quale misura, debbasi ridurre la retribuzione del ricevitore.

L'Amministrazione può ordinare in ogni momento al ricevitore, nell'interesse dei servizi o del pubblico, di trasferire la ricevitoria in altro locale, salvo ricorso alla competente Commissione delle ricevitorie che in sede arbitrale giudicherà sull'eventuale indennità da corrispondersi al ricorrente.

2. Dal contratto di affitto deve risultare che il locatore riconosce all'Amministrazione il diritto di subentrare, volendo e in ogni momento, al ricevitore nella locazione o di farvi subentrare la persona incaricata della nuova gestione.

3. Il locale deve essere sufficientemente spazioso in relazione all'importanza e all'indole dei servizi, in posizione comoda, centrale, preferibilmente al pianterreno, igienico, convenientemente arredato, tenuto decentemente, ed offrire la maggiore possibile sicurezza contro il furto e l'incendio, e la maggiore possibile garanzia per la segretezza dei servizi postali e della corrispondenza telegrafica e telefonica.

Il ricevitore che, non ostante diffida, trasgredisca a queste disposizioni incorre in una delle penali di cui agli articoli 84 e 85, tranne che egli provi trattarsi di caso di forza maggiore.

4. È assolutamente vietato di introdurre o lasciare introdurre qualsiasi persona estranea ai servizi nei locali della ricevitoria destinati al lavoro interno, eccettuate le persone adibite alla pulizia di essi; delle quali ultime devono essere preventivamente indicate alla Direzione provinciale o compartimentale le generalità.

5. È tollerata una comunicazione interna coll'abitazione del ricevitore, da tenersi, però, normalmente chiusa a chiave.

TITOLO III.

Contratto di supplenza.

CAPO I.

Condizioni per la nomina a supplente.

Art. 58.

1. Secondo l'importanza della ricevitoria, e in relazione al disposto dell'art. 9 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, gli incaricati della gestione di una ricevitoria sono tenuti a farsi coadiuvare da un numero di supplenti strettamente necessario, fissato d'accordo col competente direttore provinciale o compartimentale, sentito l'ispettore più anziano in grado e il capo del reparto di ragioneria provinciale.

Per la determinazione del numero di supplenti strettamente necessario in ogni singolo caso, in relazione all'importanza della Ricevitoria e al numero delle ore di servizio che quelli debbono prestare, si tiene conto precipuamente dell'attività di chi gestisc lo stabilimento, giusta il disposto del primo comma dell'art. 4 de citato R. decreto.

2. Il numero dei supplenti così determinato serve di base pe l'applicazione dei coefficenti relativi alle spese d'esercizio contem plate nell'art. 10 dello stesso R. decreto.

3. L'approvazione della nomina dei supplenti è data dal diret tore provinciale o compartimentale, sopra analoga domanda di ch gestisce la ricevitoria, corredata dei documenti personali dell'inte ressato e del contratto di supplenza con questo stipulato, quand ne sia il caso.

4. Fuori della ipotesi considerata nel successivo art. 69, è vie tata l'assunzione in servizio del supplente prima della approvazion della di lui nomina da parte della Direzione provinciale o compar timentale. In caso di assoluta urgenza è però consentito al ricevi tore di ammettere in servizio il supplente dandone immediato av viso con lettera raccomandata alla Direzione competente.

Art. 59.

1. Nelle ricevitorie di prima e seconda classe in cui sia neces saria o comunque applicata l'opera quotidiana, durante l'inter orario normale dei servizi al pubblico, di almeno un supplente, l nomina di questo deve risultare da contratto scritto stipulato se condo il tipo allegato al presente regolamento (allegato *F*), da re gistrarsi, a cura della Direzione provinciale o compartimentale e spese del ricevitore, entro venti giorni dal visto per approvazion del direttore competente.

2. Le persone così assunte in servizio sono denominate sup plenti principali.

L'approvazione del contratto è data con la formula riferita ne tipo di cui al precedente comma.

Del tutto sarà estratta copia conforme all'originale da conser varsi negli atti della Direzione interessata.

3. Ogni successiva modificazione dovrà risultare da atto regi strato e comunicato in copia alla Direzione competente.

4. I gerenti non possono nominare supplenti principali, posson soltanto assumere in tale qualità al loro servizio quelli già nomi nati dal cessato ricevitore, con tutti i diritti e gli oneri conse guenti dal decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112, dandon partecipazione con semplice lettera alla Direzione competente.

Art. 60.

1. Nelle ricevitorie di terza classe, nelle altre in cui non si necessaria l'opera di alcun supplente principale, e in quelle nell quali il lavoro non giustifichi l'assunzione di altro supplente prin cipale, è nomina o un supplente secondario con l'obbligo di pre stare servizio soltanto durante parte dell'orario giornaliero nor male o in via saltuaria.

2. Nelle ricevitorie di prima classe con più di 5 supplenti prin cipali, possono approvarsi supplenti secondari in ragione di u quinto del numero complessivo dei supplenti principali, con u massimo di tre.

3. Salvo il caso considerato nel n. 4 del precedente articolo i supplenti nominati da un gerente sono considerati supplenti se condari qualunque sia l'importanza della ricevitoria in cui son assunti in servizio, la durata dell'orario giornaliero, e la continuit dell'opera di ciascuno.

Art. 61.

1. Per ottenere l'approvazione di cui al n. 3 dell'art. 58, supplente, oltre i requisiti generali della cittadinanza italiana della buona condotta, deve aver compiuto gli anni 18 ed essere for nito del titolo di studio prescritto nel n. 2, lettera *b*), dell'art. 4

2. In casi eccezionali, il Ministero per le ricevitorie di prim classe, e il direttore provinciale o quello compartimentale per l altre, possono approvare la nomina del supplente secondario priv

prescritto titolo di studio, ma che risulti sufficientemente uito.

3. L'approvazione della nomina a supplente principale del coge o dei figli del ricevitore richiedente può essere data anche la comunicazione del contratto di cui al n. 3 del precedente 58.

Art. 62.

elle ricevitorie in cui si eseguisce il servizio telegrafico per cchina deve esservi sempre un numero sufficiente di supplenti itati, avanti l'approvazione della loro nomina, alla esecuzione servizio stesso presso una scuola di telegrafia pratica istituita l'Amministrazione o da essa riconosciuta, od in seguito ad apito esperimento giusta il programma allegato al presente regoento (allegato *G*).

Art. 63.

1. I titolari delle ricevitorie di prima classe sono obbligati a desire per iscritto al direttore provinciale, o compartimentale, il plente principale delegato a sostituirli legalmente in caso di enza o di legittimo impedimento.

uesti, in ogni caso, deve avere compiuto il 21° anno d'età; ed ere inoltre fornito di licenza tecnica o ginnasiale o complemene, o altro titolo equipollente a giudizio dell'Amministrazione, ndo la retribuzione della ricevitoria presso cui presta servizio eri lo L. 20.000.

2. I titolari delle altre ricevitorie, e i gerenti, incaricheranno di ta in volta un supplente di loro speciale fiducia, anche di altra vitoria, e che si trovi nelle condizioni d'età di cui al precedente ima, per essere sostituiti in caso di assenza o di legittimo imlmento.

Art. 64.

1. Il Ministero ha facoltà di disporre le modificazioni del caso nel noro dei supplenti non ritenuto strettamente necessario e nel nero delle ore di servizio che essi prestano, e di revocare l'apvazione data dal direttore senza la osservanza delle superiori posizioni, procedendo, eventualmente, in via disciplinare contro inzionari responsabili.

2. Sulle eventuali controversie fra le Direzioni e i ricevitori, ative al numero dei supplenti richiesti e circa le ore di servizio, ide in via arbitrale la Commissione provinciale delle ricevitorie ra il Ministero e i ricevitori quella centrale.

CAPO I.

Effetti del contratto nei riguardi delle parti interessate.

Art. 65.

1. È vietato ai supplenti di prestare l'opera loro in più di una evitoria, salvo il caso di prestazione temporanea considerato n. 2 dell'art. 63 e previo consenso dei titolari dai quali essi didono.

2. Ai supplenti che vengano a trovarsi nelle condizioni di innpatibilità, di cui all'art. 4 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, ugiunto il termine perentorio di trenta giorni per rinunziare i uffici incompatibili, trascorso inutilmente il quale l'approvane della loro nomina a supplente è revocata di pieno diritto.

Art. 66.

1. Il contratto di supplenza deve rispondere a un giusto comnso dell'opera locata dal supplente, in relazione alle attitudini di est'ultimo, alla durata oraria, alla importanza e responsabilità servizio richiesto, nonchè all'entità di quanto il ricevitore ritrae nplessivamente dall'esercizio della ricevitoria.

2. L'Amministrazione resta estranea alla contrattazione del compenso per l'opera del supplente, dovendo la misura concreta di esso, in ogni caso, risultare dal contratto liberamente stipulato tra le parti interessate in base ai criteri sopra accennati.

A ogni modo il ricevitore non potrà corrispondere, tanto ai supplenti principali quanto ai supplenti secondari, un compenso inferiore al doppio di quello fissato nella tabella di coefficienti, di cui all'art. 50, a titolo di concorso da parte dell'Amministrazione nella spesa dei supplenti.

3. Sono vietate clausole, anche per atto separato, che contengano restrizioni alle disposizioni del R. decreto 2 ottobre 1919, numero 2100, e del presente regolamento, riguardanti i rapporti fra ricevitori e supplenti.

Il trasgressore di queste disposizioni sarà senz'altro deferito alla competente Commissione per la risoluzione del rapporto di servizio, giusta il disposto dell'art. 85 lettera *b*) e secondo la procedura dei successivi articoli.

4. I supplenti, di cui è parola nell'art. 61, n. 3, e i supplenti secondari, s'intendono assunti in servizio a tempo determinato; ad essi sono inapplicabili le norme relative al rapporto d'impiego privato di cui al decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112.

Art. 67.

Il pagamento del compenso ai supplenti è eseguito da chi gestisce la ricevitoria colla propria quota di retribuzione mensile.

Le Commissioni provinciali, di cui all'art. 9 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, possono, in via eccezionale e per casi singoli, disporre che il compenso medesimo venga corrisposto direttamente, al supplente dall'Amministrazione mediante trattenuta sulle quote di retribuzione dovute al ricevitore.

Art. 68.

1. Secondo le norme del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919 n. 603, e del relativo regolamento, i supplenti principali sono assicurati contro la invalidità e la vecchiaia presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e il Ministero delle poste e dei telegrafi, indipendentemente dal concorso dello Stato e del ricevitore o gerente, di cui all'art. 4 del decreto stesso, concorre con una quota annua fissa di L. 6 per ciascun assicurato.

Essi sono, inoltre, assicurati contro la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, secondo le norme del R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2214, e del regolamento d'esecuzione.

2. Per gli altri supplenti, dei quali non sia obbligatoria l'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia, giusta le norme citate, il Ministero concorre alle singole assicurazioni volontarie con la quota annuale risultante dalla ripartizione tra di essi della somma stanziata nel bilancio di ciascun esercizio finanziario.

Ai termini dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 25 del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2214, gli stessi sono, poi, esonerati dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro.

Art. 69.

1. I supplenti principali nuovi assunti in una ricevitoria possono essere sottoposti a un periodo di prova che in nessun caso deve eccedere i trenta giorni;

2. Il supplente in prova viene ammesso in servizio a richiesta del titolare, previa autorizzazione provvisoria del direttore competente da partecipatsi con lettera raccomandata.

Se entro quindici giorni dopo il suddetto periodo di prova il ricevitore non avrà curato di ottenere l'autorizzazione definitiva facendo pervenire in tempo utile il contratto di cui all'art. 59 comma 1°, l'autorizzazione provvisoria s'intenderà revocata di pieno diritto.

Il titolare che, eventualmente, si valga in servizio dell'opera del supplente in prova non confermato, oltre incorrere nei provvedimenti contemplati nei successivi articoli 84 e seguenti, si rende unico responsabile verso la persona stessa di ogni danno o spesa

conseguente alla mancata formale stipulazione del contratto di supplenza.

Art. 70.

1. Il contratto di supplenza non può essere risoluto senza previa formale disdetta scritta nei termini previsti dagli articoli 3 e 7 del decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112, o, in difetto, senza una indennità corrispondente, salvo il caso che una delle parti dia giusta causa alla risoluzione immediata per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

2. La disposizione del precedente comma non è però applicabile al caso di revoca da parte dell'Amministrazione dell'approvazione della nomina del supplente. Contro la revoca stessa il supplente è ammesso a ricorrere alla Commissione provinciale di cui all'art. 17, che delibera in via definitiva: e quando annulla il provvedimento, la Commissione delibera anche se spetti all'Amministrazione o al ricevitore di corrispondere i salari non percepiti nel frattempo dal supplente.

Non è ammesso, invece, il ricorso nei casi di revoca in seguito a condanna per delitti passata in giudicato.

3. Il preavviso ai supplenti, nei termini enunciati dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale citato nel precedente n. 1, nel caso di cambio di gestione della ricevitoria, deve essere dato:

a) dal ricevitore cessante nelle ipotesi configurate negli articoli 2, ultimo comma; 6, terzo e quarto comma; 7 e 8 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, modificato col R. decreto 30 settembre 1920, n. 1441:

b) dal coniuge o dal figlio succeduto al titolare defunto o cessato ai sensi del successivo art. 124;

c) dall'Amministrazione nella ipotesi che la gestione, in seguito a morte del ricevitore, sia stata commessa a personale in missione;

d) dal gerente assunto in servizio nella ricevitoria in seguito a morte del ricevitore.

L'obbligo della disdetta, nelle ipotesi configurate nelle ultime tre lettere, si verifica quando il subentrante nella gestione della ricevitoria non voglia o non possa assumere il supplente con ogni diritto ed onere a lui competenti per il servizio prestato.

4. La rinuncia al posto da parte del supplente è modificata da chi gestisce la ricevitoria alla Direzione provinciale o compartimentale interessata.

Art. 71.

I supplenti principali e secondari, cessati dal servizio per motivi non imputabili a irregolare condotta, conservano per due anni il diritto di concorrere, nella rispettiva qualità, alla titolarità delle ricevitorie giusta le norme stabilite nel capo III del precedente titolo II.

Art. 72.

Il ricevitore deve partecipare alla propria Direzione l'epoca e la durata del periodo di riposo annuale accordato ai propri supplenti, che ne abbiano diritto ai sensi dell'art. 9 del decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112.

Art. 73.

1. Gli ispettori dell'Amministrazione vigilano perchè le norme del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, e del presente regolamento, riguardanti il contratto di lavoro e l'equo trattamento del supplente, siano scrupolosamente osservate da coloro che sono preposti alla gestione delle ricevitorie; e, a richiesta di una delle parti, riferiscono alla Direzione competente con rapporto scritto sulle divergenze riguardanti particolarmente:

a) le speciali condizioni alle quali è stata stipulata la singola prestazione di lavoro;

b) la misura del compenso relativo;

c) i limiti d'orario;

d) il periodo di prova;

e) il periodo di riposo annuale;

f) la misura dell'assegno in caso di malattia;

g) i termini di disdetta;

h) la misura delle eventuali indennità di licenziame[nto];

i) la giusta causa per la risoluzione del contratto.

2. I rapporti dei predetti funzionari dovranno a ric[hiesta di ...]ona delle parti, essere prodotti nei giudizi arbitrali di cui [...] del citato Regio decreto e 64, n. 2, del presente regolame[nto].

TITOLO IV.

Cauzione dei ricevitori.

—

CAPO I.

Cauzioni definitive.

Art. 74.

1. I ricevitori in servizio all'andata in vigore del Reg[io decreto] 2 ottobre 1919, n. 2101, modificato con l'art. 2 del Regio [decreto ...] settembre 1920, n. 1451, che abbiano chiesto o chiederann[o l'iscri]zione alla Cassa mutua cauzioni e quelli che saranno nom[inati suc]cessivamente alla data anzidetta, si intendono, giusta l'ar[t. ... del ci]tato decreto, assoggettati alle disposizioni contenute nel [presente] titolo per quanto riguarda le cauzioni dovute.

2. Alle cauzioni degli altri ricevitori si applicano inve[ce le nor]me di cui all'allegato A, le quali a tutti gli effetti, hanno il [valore di] quelle inserite nel corpo del presente regolamento; e, in [quanto ad] esse non sia particolarmente provveduto, valgono le di[sposizioni] del presente titolo.

Art. 75.

1. I titolari delle ricevitorie di prima e seconda clas[se con] servizi postali, o con servizi postali ed elettrici riuniti, so[no tenuti] a dare cauzione nella misura di una somma corrisponden[te al dop]pio della retribuzione lorda annua, trascurate le frazioni [di centi]naia di lire della retribuzione medesima, e con un minim[o di L.] 10.000 e un massimo di L. 50.000.

2. Per le ricevitorie di terza classe con servizi postal[i e per le] ricevitorie di qualunque classe a soli servizi elettrici, la c[auzione è] per le prime, di L. 4000 e di L. 2000 per le seconde.

Art. 76.

I prescelti alla titolarità delle ricevitorie, prima della [nomi]na a ricevitori debbono provvedere alla costituzione della [cauzione] mediante la loro iscrizione alla detta Cassa mutua per [...] sotto l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 5 del cita[to de]creto e di quelli fissati dal regolamento relativo nonchè [dallo sta]tuto organico della Cassa.

Art. 77.

1. Non può essere richiesto alcun aumento di cauzion[e] quando i successivi aumenti di retribuzione, per qualsias[i causa] conseguiti, raggiungano nel loro insieme le L. 5000; fer[mo] quanto è stabilito per la misura della cauzione dall'art. 7[5 ...] si tratti di ricevitoria a soli servizi elettrici cui venga [aggiunto il] servizio postale, o si tratti di ricevitoria con servizi posta[li ...] di classe.

2. L'eventuale complemento di cauzione, dovuto in [...] liquidazione di retribuzione, è eseguito mediante il versa[mento in] una sol volta, di una somma in ragione del decimo de[ll'au]mento medesimo entro il termine massimo di sessanta [giorni dal] ricevimento della lettera raccomandata d'invito a soddisf[are].

Il ricevitore, che abbia lasciato trascorrere il termine [...] senza aver soddisfatto il nuovo obbligo cauzionale, s[i ritiene] senza altro rinunciatario al rapporto di servizio con l'A[mministra]zione.

3. Nello stesso modo, e sotto la medesima condizione, è prestato il complemento di cauzione dovuto dal ricevitore nel caso di riunione definitiva di servizi postali con servizi elettrici o altri postali, là dove detti servizi erano separati, e nel caso in cui un ricevitore, già iscritto alla Cassa mutua per le cauzioni, ottenga la titolarità di altra ricevitoria con retribuzione superiore a quella da lui goduta.

Se, però, la riunione dei servizi è provvisoria, la cauzione già prestata dal ricevitore vale a garantire anche il nuovo servizio.

4. Qualora a un ricevitore venga affidato un servizio di nuova istituzione, o si tratti di elevazione di classe della ricevitoria, quegli è tenuto a prestare, in base alla retribuzione iniziale, l'eventuale complemento di cauzione nella misura e con la condizione di cui al precedente n. 2; e, appena liquidata la retribuzione definitiva deve, in base all'aumento conseguito, completare la cauzione nello stesso modo.

5. In ogni caso l'interessato può chiedere che le somme a lui dovute dall'Amministrazione per retribuzione in seguito a liquidazioni complementari siano passate a calcolo per la costituzione della necessaria cauzione, provvedendo poi, come sopra è detto, al complemento cauzionale eventualmente ancora richiesto, od ottenendo nel caso inverso il pagamento di quanto venisse a risultare a suo credito dal calcolo di compensazione.

CAPO II.

Cauzioni provvisorie

Art. 78.

1. I gerenti delle ricevitorie, nonchè i supplenti in missione incaricati della temporanea gestione di esse, prima di riceverne la consegna debbono prestare una cauzione nella misura stabilita dall'art. 75, indipendentemente da qualsiasi altra garanzia data con sola fideiussione.

2. Tale cauzione deve essere costituita in uno dei seguenti modi:

a) con vincolo di certificati di rendita del debito pubblico; o con deposito su libretti delle Casse postali di risparmio debitamente vincolati; ovvero con deposito vincolato nella Cassa depositi e prestiti di numerario o buoni poliennali del tesoro o titoli di rendita pubblica;

b) con la garanzia di due persone probe e solvibili a termini dell'art. 1905 del codice civile.

Art. 79.

1. La rendita da vincolarsi per cauzione è calcolata al corso medio di Borsa del semestre precedente a quello in cui si effettua il vincolo, previa deduzione di un decimo del valore stesso.

Ogni semestre il Ministero notifica con apposita pubblicazione sul Bollettino il tasso al quale deve essere valutata la rendita durante tutto il semestre medesimo.

2. Le annotazioni di vincolo tanto sui certificati del debito pubblico quanto sulle polizze della Cassa depositi e prestiti e sui libretti delle Casse postali di risparmio e in ogni altro caso, devono essere fatte con la seguente formula:

« A cauzione di N. N. nella sua qualità di contabile per i servizi postali e per quelli elettrici, con effetto retroattivo al principio della sua gestione ».

Art. 80.

1. La solvibilità dei fideiussori deve essere dimostrata:

a) per le fideiussioni da prestarsi in occasione di passaggio di amministrazione, mediante informazioni fornite dall'arma dei Reali carabinieri e dai sindaci, salva la facoltà nel delegato ad assistere al passaggio di Amministrazione e nelle Direzioni di eseguire gli ulteriori accertamenti [illegible] del caso;

b) per le altre fideiussioni, mediante informazioni dell'autorità politica competente.

2. Le Direzioni provinciali o compartimentali interessate dovranno ogni semestre assumere informazioni, presso le competenti autorità politiche, per assicurarsi che non sia venuta meno la solvibilità dei fideiussori.

Art. 81.

1. Le fideiussioni sono costituite per atto pubblico ricevuto da notaio o per scrittura privata autenticata da notaio (allegato *H*).

La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale.

2. Le fideiussioni proposte in occasione di passaggio di Amministrazione possono essere ricevute anche dal delegato ad assistere al passaggio stesso, o da un ispettore all'uopo delegato dall'Amministrazione.

3. In ogni caso gli atti di fideiussione non stipulati o non autenticati da notaio devono essere annotati nell'apposito repertorio tenuto dalla Direzione provinciale o compartimentale competente e registrati a cura della Direzione medesima entro venti giorni dalla data della stipulazione a spese dell'interessato.

Art. 82.

1. Le cauzioni, di cui nel presente capo, sono svincolate soltanto dopo che sia intervenuta da parte della Corte dei conti l'approvazione della intera gestione degli interessati.

2. Le obbligazioni nascenti dalle fideiussioni cessano di diritto allorquando i contabili siano stati regolarmente iscritti alla Cassa Mutua per le cauzioni.

3. Per le cauzioni costituite nel modo di cui al n. 2, lettera *a*) del precedente art. 78 da gerenti o supplenti in missione, è consentito a questi, anche se tuttavia in servizio, e qualora non si abbia ragione di dubitare della regolarità della loro gestione, di sostituirle con fideiussioni aventi effetto dal giorno nel quale venne loro affidata la ricevitoria.

TITOLO V.

Penali contrattuali

CAPO I.

Casi di applicazione delle penali.

Art. 83.

1. In casi di negligenze o mancanze di limitata entità il direttore provinciale o compartimentale, dal quale dipende il ricevitore responsabile, e senza che sia necessaria l'osservanza della procedura di cui al successivo art 87, n. 1, può ordinare per ciascuna mancanza, a titolo di penale, una trattenuta inferiore a lire 25 sulla quota di retribuzione mensile a lui assegnata.

2. In nessun caso è consentito di superare nello stesso mese con più trattenute il detto limite di somma, dovendosi altrimenti ricorrere alla procedura dell'articolo seguente.

Per le penali singolarmente superiori alle lire 10 è ammesso ricorso al Ministero.

3. Le penali di cui al n. 1 superiori a lire 10 sono specialmente applicate nei casi seguenti:

a) persistenza nelle mancanze che diedero luogo alla applicazione di penali sino a lire 10, o per una maggiore gravità della mancanza;

b) ammissione di persone estranee nei locali della ricevitoria destinati ai servizi interni;

c) mancanza di urbanità verso il pubblico o di rispetto verso i funzionari dell'Amministrazione, o le autorità in genere;

d) negligente tassazione di corrispondenze non o insufficientemente affrancate.

4. Le penali di cui al presente articolo sono applicabili anche

qualunque incaricato della gestione provvisoria di una ricevitoria, purchè non si tratti di un impiegato di ruolo.

Art. 84.

1. Con la procedura di cui all'art. 6, comma secondo, del R decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, i ricevitori incorrono in una trattenuta da lire 25 sino a un ventesimo della retribuzione annua lorda nei casi seguenti:

a) pregiudizievole difetto di sorveglianza sull'opera dei supplenti e delle altre persone comunque per ragioni di servizio alla loro dipendenza;

b) negligente tassazione di corrispondenze non o insufficientemente affrancate, quando il danno dell'erario sia presunto in una somma non inferiore a lire 50 mensili;

c) inosservanza del segreto sui fatti o provvedimenti di ordine interno relativi al servizio, quando ne sia derivato non grave nocumento pubblico o privato;

d) abusiva corrispondenza postale, telegrafica, telefonica, nel l'interesse proprio;

e) indebita ingerenza nella direzione o gestione contabile di altra ricevitoria;

f) consueta irregolare o non veritiera compilazione dei resoconti periodici di cassa, o di qualsiasi altro documento contabile, al fine di sottrarsi a qualche determinata incombenza di servizio;

g) inosservanza delle disposizioni circa l'equo trattamento dei supplenti;

h) persistenza nelle mancanze che diedero luogo alla applicazione di penali superiori alle lire 10, o per una maggiore gravità della mancanza;

i) inosservanza dell'orario di servizio al pubblico;

l) mancanze in genere di gravità consimile.

2° i ricevitori incorrono in una trattenuta superiore al ventesimo sino a un decimo della retribuzione annua lorda nei casi seguenti:

a) irregolare condotta in servizio;

b) abusiva corrispondenza postale, tografica, telefonica, nello interesse dei terzi;

c) mancato impiego della propria attività personale nella direzione o nello sviluppo dei servizi, o nella vigilanza sui medesimi;

d) danno arrecato agli interessi dello Stato, o a quello dei privati nei loro rapporti con lo Stato, dovuto a negligenza nella esecuzione del servizio;

e) fatti che tornino a disdoro dell'Amministrazione;

f) grave deficienza di cassa dovuta a negligenza;

g) persistenza nelle mancanze che diedero luogo alla applicazione delle penali del grado precedente, o per una maggiore gravità della mancanza;

h) richiesta di mance o regalie;

i) mancanze in genere di gravità consimile.

Art. 85.

La risoluzione del rapporto di servizio per perdita di fiducia, di cui all'art. 6, terzo comma, del citato R. decreto, si verifica specialmente, oltre che per riprovevole condotta in genere, per le seguenti cause;

a) incetta di lavoro, al fine di elevare la propria retribuzione, o per concorrenza sleale verso i titolari di altre ricevitorie: o falsa indicazione di cifre sui modelli di liquidazione della retribuzione al fine di ottenere un indebito guadagno ovvero indurre l'Amministrazione ad elevare di classe la ricevitoria;

b) formazione di contratti simulati di supplenza, al fine di ingannare la buona fede dell'Amministrazione o comunque di eludere le disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano il contratto, l'approvazione della nomina, e i diritti dei supplenti;

c) grave abuso di autorità o di fiducia;

d) inosservanza del segreto sui fatti o provvedimenti di ordine interno relativi al servizio, quando ne sia derivato grave pubblico o privato nocumento;

e) violazione del segreto epistolare, o telegrafico, o telefonico;

f) distruzione o sottrazione di corrispondenze o altri oggetti in genere affidati alla posta, ovvero di documenti ufficiali;

g) volontaria distribuzione di corrispondenze non o insufficientemente affrancate;

h) violazione della norma contenuta nell'art. 14 n. 2 del presente regolamento;

i) difetto di attività personale che pregiudichi il buon funzionamento e l'incremento dei servizi affidati al ricevitore;

l) volontario abbandono totale o parziale del servizio con pubblico pregiudizio;

m) indebito rifiuto di prestare a richiesta del pubblico uno o più dei servizi dovuti;

n) rifiuto da parte del ricevitore di assumere nuovi servizi affidatigli dall'Amministrazione;

o) rifiuto di eseguire gli ordini di servizio emanati dall'Amministrazione;

p) persistenza nelle mancanze che diedero luogo all'applicazione delle penali del grado precedente, o per una maggiore gravità della mancanza;

q) condanna, passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale per delitti in genere, quando la risoluzione del rapporto di servizio non si operi di diritto;

r) mancanze in genere di gravità consimile, dalle quali risulti comunque nel ricevitore difetto di senso morale o di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.

CAPO II.

Procedura per l'applicazione delle penali contrattuali.

Art. 86.

1. Previa contestazione all'interessato dei fatti formanti oggetto dell'addebito ed enunciazione delle prove raccolte a suo carico, i provvedimenti della Commissione provinciale o di quella centrale sono provocati dal direttore provinciale o compartimentale secondo le norme di competenza stabilite dall'articolo 6 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, avuto riguardo alla natura dei fatti.

2 Se la Commissione provinciale, cui il ricevitore sia stato deferito per l'applicazione delle penali, riconosca la propria incompetenza, la dichiara e rimette gli atti, a mezzo del direttore provinciale, alla Commissione centrale ove ritenga applicabile una penale del grado superiore, o al direttore provinciale stesso o compartimentale nel caso di penale del grado inferiore.

Qualora il direttore provinciale o compartimentale abbia rimesso gli atti per competenza alla Commissione centrale e, nel caso di cui alla prima parte del comma precedente, quella, se ritenga la propria competenza delibera sul merito diversamente investe della cognizione la Commissione provinciale o il direttore provinciale o compartimentale competente.

3 Gli organi investiti della cognizione in sede di rinvio sono tenuti in ogni caso a decidere.

Art. 87.

1. La contestazione degli addebiti e delle prove raccolte è fatta all'interessato per lettera raccomandata personale con ricevuta di ritorno.

2 Se non è noto dove l'interessato si trovi, o egli si rifiuti di ricevere la lettera col foglio delle contestazioni o di firmare la ricevuta di ritorno, si procede alla notifica del foglio delle contestazioni per atto di usciere seguendo le norme degli articoli 139 e 140 del Codice di procedura civile.

Se l'interessato non ha domicilio, residenza o dimora conosciuti nel Regno, o si trovi all'estero, il foglio delle contestazioni è noti-

ficato al sindaco del Comune nella cui giurisdizione trovasi la ricevitoria, di cui quegli era titolare, per la pubblicazione nell'albo pretorio durante quindici giorni. Copia del foglio medesimo è tenuta esposta per un eguale periodo di tempo nel locale della Ricevitoria riservato al pubblico.

I detti atti, coi relativi referti di pubblicazione, sono allegati al verbale della Commissione competente.

3. L'interessato ha venti giorni di tempo dalla data dell'avvenuta consegna della lettera, di cui al num. 1, o dalla scadenza del termine della pubblicazione del foglio delle contestazioni nell'albo pretorio, giusta la norma del precedente numero, per presentare alla Commissione giudicatrice le sue eccezioni.

4. Se l'interessato, a norma dell'art. 6, ultimo comma, del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, intende valersi del diritto di esporre anche personalmente alla Commissione le proprie ragioni, deve, nel termine di cui al n. 3, dichiararlo per iscritto indicando il suo recapito.

Art. 88.

1. Qualora l'interessato nelle sue deduzioni designi specificatamente persone che potrebbero deporre a suo discarico, la Commissione, se ne riconosca l'assoluta necessità, dispone un'inchiesta o un supplemento d'inchiesta, della cui istruzione può incaricare anche uno dei membri. L'inchiesta, in ogni modo, non può essere affidata a persone che abbiano eseguite le inchieste precedenti o riferiti fatti che furono fondamento degli addebiti.

2. È anche in facoltà della Commissione di procedere direttamente a esami testimoniali.

Art. 89.

Nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 7 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, la penale eventualmente applicata al ricevitore riammesso in servizio viene soddisfatta di preferenza, mediante compensazione con l'indennità al medesimo liquidata.

Art. 90.

I provvedimenti definiti, di cui agli articoli 84 e 85, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione, e di essi è data, a cura del direttore provinciale o compartimentale, notifica all'interessato nei modi indicati ai num. 1 e 2 dell'art. 87.

TITOLO IV.

Ordinamento delle collettorie e degli agenti rurali

Capo I.

Collettorie.

Art. 91.

1. Con decreto Ministeriale sono istituite collettorie dove sia ritenuto conveniente, in relazione alle esigenze locali che non consiglino piuttosto la istituzione di una ricevitoria, e sentito il parere della Commissione provinciale delle ricevitorie.

Analogamente sono istituiti i servizi rurali.

2. Con lo stesso procedimento è provveduto alla soppressione delle collettorie e dei servizi rurali.

Art. 92.

1. L'orario normale giornaliero nelle collettorie per i servizi al pubblico è di due ore, le quali sono determinate, ed eventualmente anche frazionate, dal direttore provinciale, tenendo pure conto delle condizioni e degli usi locali.

2. Anche per l'orario festivo provvede la Direzione provinciale, tenendo presenti le norme al riguardo stabilite per le ricevitorie.

3. Occorrendo di prolungare l'orario della collettoria oltre il limite sopra indicato, viene corrisposto al collettore un compenso pari alla metà di quello assegnato al ricevitore nei casi contemplati nel precedente art. 40.

Capo II.

Agenti rurali.

Art. 93.

I collettori e i portalettere rurali vengono nominati fra le persone dell'uno o dell'altro sesso fisicamente idonee che, oltre i requisiti di cui all'art. 14, n. 1, abbiano ottenuto almeno il passaggio dalla terza alla quarta classe elementare e, se maschi, adempiuto gli obblighi di leva.

Art. 94.

1. La nomina ha luogo:

a) senza concorso, fra le persone di cui al successivo articolo 144 n 1;

b) senza concorso, agli invalidi della guerra secondo le norme dell'art. 67 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1158, nonchè alle madri e alle vedove dei caduti in guerra se non vi siano analoghe richieste per parte di invalidi della guerra;

c) per concorso, da bandirsi nel Comune ove i posti siano disponibili, in difetto di aspiranti contemplati nei precedenti comma.

2. Sono ammessi tra gli aspiranti, benchè sprovvisti del prescritto titolo di studio, coloro che hanno prestato servizio militare in 1ª categoria per oltre due anni o che abbiano preso parte ad una campagna di guerra, nonchè le vedove di agenti rurali, qualora dimostrino di sapere leggere e scrivere.

3. In mancanza di concorrenti che si trovino nelle condizioni suddette l'Amministrazione può, in via eccezionale, prescindere dal requisito del titolo di studio, facendo la scelta tra gli aspiranti che provino in altro modo di avere un'istruzione sufficiente.

4. La scelta tra gli aspiranti ai posti di collettore e portalettere rurali è deliberata dalla Commissione provinciale delle ricevitorie di cui all'art. 17.

5. Qualora il concorso vada deserto se ne bandisce un secondo a migliori condizioni, o se anche questo vada deserto provvederà il Ministero alla nomina dell'agente nel modo ritenuto più conveniente.

Art. 95.

1. Nei concorsi, di cui all'articolo precedente, a parità di merito gli invalidi della guerra hanno titolo di precedenza sulle persone che, a norma dell'art. 4, siano sostituti di agenti rurali da almeno tre anni.

2. In difetto delle due summenzionate categorie di concorrenti, sono prescelti secondo l'ordine qui sotto indicato:

Gli orfani della guerra, che comprovino siffatta condizione con certificato del Comitato provinciale di cui all'art. 9 della legge 18 luglio 1917, n. 1143; i figli di militari o di cittadini invalidi della guerra ed incapaci assolutamente a lavori proficui, che giustifichino tale condizione con la dichiarazione di invalidità prevista dall'art. 2 della legge 25 marzo 1917, n. 481, e con la copia dell'atto di nascita; i figli di coloro che siano divenuti inabili al lavoro, a termine dell'art. 42 della citata legge del 1917, n. 1143, in seguito a lesione o a infermità incontrate per servizio della guerra, o, comunque, per un fatto della guerra, purchè concepiti prima del fatto che ha prodotto l'inabilità del genitore e siano almeno stati riconosciuti da esso, i quali comprovino siffatte circostanze; le vedove di agenti rurali; i militari con campagne di guerra; e, infine, chi è provvisto del maggiore o migliore titolo di studio.

Art. 96.

1. La retribuzione dei collettori e dei portalettere rurali è stabilita nel decreto di nomina in base all'importanza del servizio, al tempo che essi devono impiegare per eseguirlo, alle condizioni topografiche del territorio, e alla quantità della popolazione agglomerata e sparsa che devono servire.

2. Se le esigenze ulteriori dei servizi comportassero variazioni

nelle zone assegnate agli agenti rurali, questi debbono sottostare alle variazioni medesime, ma possono appellarsi al giudizio arbitrale della Commissione di cui all'art. 30, n. 1, per un equo compenso su tuo ove lo ritengano dovuto o ritengano insufficiente quello loro offerto dall'Amministrazione per il nuovo servizio.

3. La retribuzione assegnata agli agenti rurali è corrisposta per la durata del servizio effettivamente prestato, da accertarsi, sotto la propria responsabilità, da colui che gestisce lo stabilimento postale dal quale l'agente dipende.

4. Quando il servizio è prestato da altra persona, in sostituzione dell'agente rurale assente dalla sede per giustificati motivi, la retribuzione è pagata a quella direttamente

Art. 97.

Il collettori provvedono a proprie spese l'occorrente per il servizio delle collettorie, a eccezione degli oggetti di cui all'art. 56.

Art. 98.

1. I collettori e i portalettere rurali sono tenuti a eseguire il servizio personalmente.

2. Quando il servizio loro affidato non venga a risentir danno, spetta ad essi un periodo di riposo annuale di giorni quindici, durante il quale il servizio è eseguito, per loro conto e spesa, dalle persone designate a sostituirli.

3. In caso di malattia accertata dall'Amministrazione, di durata superiore a dieci giorni, è corrisposta ai collettori e ai portalettere rurali, a titolo di sussidio, una somma, per una sol volta, in misura non eccedente la retribuzione ordinaria di un mese, quando la persona che li sostituisce nel servizio sia estranea alla famiglia.

Art. 99.

1. Qualora Municipi, altri Enti o Aziende private, si offrano di assumere a loro spese il servizio di agente rurale laddove non esiste stabilimento postale, l'Amministrazione potrà concedere il servizio purchè le persone incaricate di eseguirlo materialmente siano prima autorizzate dalle Direzioni provinciali competenti e si sottopongano a tutti gli obblighi che incombono agli agenti rurali.

Le persone stesse non acquistano titolo a diritto alcuno verso l'Amministrazione.

2. Trattandosi di Municipi, l'impegno deve risultare da regolari deliberazioni consiliari approvate dalla competente autorità tutoria, ed essere espressamente preso con carattere continuativo e a tempo indeterminato.

3. A garanzia della esecuzione della concessione, il concessionario, quando non sia un Ente pubblico, dovrà versare all'Amministrazione, a titolo di deposito, una congrua cauzione da determinarsi nell'atto di concessione.

Art. 100.

I collettori in servizio almeno da tre anni, compreso anche il servizio eventualmente prestato in qualità di portalettere, hanno diritto alla nomina a ricevitore, senza concorso, nel caso di soppressione della collettoria, di cui sono titolari, per dar luogo alla istituzione in quella sede di una ricevitoria, purchè sia riconosciuta dall'Amministrazione la loro assoluta idoneità al nuovo incarico e non siano incorsi in penali da lire 25 in più negli ultimi dodici mesi.

Art. 101.

Gli agenti rurali sono assicurati contro la invalidità e la vecchia, a' sensi del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e del relativo regolamento.

I contributi, però, dovuti dal Ministero delle poste e dei telegrafi, nella sua qualità di datore di lavoro, sono indipendenti dal concorso dello Stato, di cui all'art 4 del decreto medesimo.

Art. 102.

1. Le disposizioni contenute nel titolo V del presente regolamento riguardano anche i collettori e gli altri agenti rurali, in quanto siano loro applicabili; ma i provvedimenti di cui agli articoli 84 e 85 sono presi tutti dalla sola Commissione provinciale delle ricevitorie.

2. Il suddetto personale incorre nelle penali superiori a un ventesimo della retribuzione lorda annua, e, nei casi più gravi, nella risoluzione del rapporto di servizio, anche per i seguenti motivi:

a) inosservanza dell'orario o dell'itinerario fissato dalla Direzione provinciale;

b) rifiuto di accettare le variazioni che, per necessità di servizio, o nell'interesse del pubblico, a giudizio dell'Amministrazione, vengano apportate agli orari od agli itinerari fissati;

c) abituale ubriachezza;

d) abuso nel valersi di persone non autorizzate pel recapito a domicilio della corrispondenza;

e) ingiustificata interruzione del servizio;

f) persistente omissione del servizio in parte del territorio assegnato all'agente;

g) infrazione alla norma sulle cariche incompatibili;

h) mancata o ritardata riconsegna alla ricevitoria di oggetti inesitati;

i) ritardato versamento alla ricevitoria delle somme comunque riscosse per conto della medesima.

3. La risoluzione del rapporto si verifica, poi, di diritto nei casi di cui al penultimo comma dell'art. 6 del R. decreto 2 ottobre 1919, n 2100.

TITOLO VII.

Ordinamento dei posti telefonici

Capo I.

Esercizio dei posti telefonici.

Art. 103.

I posti telefonici sono istituiti con decreto del direttore generale dei servizi elettrici là dove sia ritenuto necessario, sentito il parere della Direzione compartimentale dei servizi elettrici competente per territorio.

Art. 104.

L'esercizio dei posti telefonici, nelle località in cui non esistono ricevitorie con servizi postali ed elettrici, è commesso a Comuni, ad altri Enti, a concessionari del servizio telefonico urbano, o anche a privati.

A questi ultimi l'Amministrazione può tuttavia ricorrere pure per l'esercizio di posti telefonici in località sede di ricevitoria, se ciò sia consigliato da speciali circostanze locali o da ragioni di servizio.

Art. 105.

1. Nel contratto di esercizio del posto telefonico sono enunciate tutte le condizioni considerate nel presente regolamento, che s'intendono, ad ogni modo, sempre conosciute ed accettate dall'esercente senza possibilità di eccezioni in contrario.

La durata del contratto è stabilita di volta in volta dall'Amministrazione.

Il contratto è approvato con decreto del direttore generale, registrato alla Corte dei conti.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il contratto, con un preavviso di un mese, nel caso che il servizio telefonico debba venire affidato ad una ricevitoria con sede nella stessa località o in località vicina.

Art. 106.

...telefonici possono essere concessi a privati ad appalto, o per il solo servizio urbano.

...o caso gli esercenti debbono corrispondere all'Amministrazione un annuo canone di almeno il doppio della tariffa massima di abbonamento ordinario alla locale rete urbana.

Art. 107.

...esercenti assumono a loro carico le spese di locale, di ...e di esercizio.

...oltre, responsabili della custodia degli apparecchi e degli ...riali forniti dall'Amministrazione.

...cali debbono essere in posizone comoda pel pubblico e ...uso cui vengono destinati, a giudizio dell'Amministra-...

Art. 108.

...esercenti hanno l'obbligo di assicurare l'incremento e il ...ionamento del servizio, valendosi anche dell'opera, se del ...rsone da loro scelte e retribuite.

...muni, gli altri Enti e i concessionari, possono desi... l'esercizio materiale di ciascun posto telefonico persona ...ucia, rimanendo però essi responsabi i principali verso la ...azione dell'adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal ...

...ona così designata deve avere compiuto il 21° anno di ...omina ne deve essere approvata dalla competente Dire... ...partimentale dei servizi elettrici.

Art. 109.

...normale dei posti telefonici è di 8 ore giornaliere, salvo ...disposto nel successivo art. 116.

Capo II.

Esercenti telefonici

Art. 110.

...esercenti dei posti telefonici sono scelti tra le persone ...iano domanda o che siano indicate dalle autorità lo-...

...più persone che aspirano all'esercizio di un medesimo ...onico la preferenza è data a quella che, a giudizio insin... ...ell'Amministrazione, offra il locale più adatto per la si... ...della cabina telefonica e le migliori garanzie di eseguire ...te il servizio; con speciale riguardo agli invalidi della ...sensi dell'art. 67 del regolamento approvato col decreto ...nziale 28 giugno 1917, n. 1158.

Art. 111.

...aspiranti all'esercizio dei posti telefonici sono tenuti a ...guenti documenti:

...tto di nascita;

...rtificato penale e certificato di condotta incensurata;

...rtificato di cittadinanza italiana;

...rtificato, se maschi, di avere adempiuto gli obblighi di ...

...rtificato comprovante il passaggio dalla 3ª alla 4ª classe ...;

...na pianta del locale.

...ifetto del prescritto titolo di studio gli aspiranti do... ...provare, mediante esame, scritto, di possedere un suffi... ...io di istruzione.

Art. 112

...sercenti hanno l'obbligo di versare i proventi telefonici ...ecadali o anche a periodi più brevi tutte le volte che i ...essi abbiano raggiunta la somma di L. 50.

2. Essi, per quanto riguarda la accettazione delle conversazioni, l'uso dei registri a scontrini, l'applicazione delle tasse, e, in generale, per tutto quanto si riferisce all'esercizio del posto telefonico, debbono uniformarsi alle prescrizioni emanate dall'Amministrazione.

Capo III.

Retribuzione e cauzione

Art. 113.

Le retribuzioni normali per l'esercizio dei posti telefonici sono stabilite come segue:

a) per il servizio urbano:

il cinquanta per cento sugli introiti lordi annui per conversazioni urbane scambiate dalla cabina;

b) per il servizio di commutazione dei centralini urbani e interurbani:

L. 20 annue per ogni posta telefonica ad uso di privati collegata direttamente al centralino;

c) per il servizio interurbano:

L. 0.15 per conversazione (partenza, arrivo, transito).

Entrano nel computo anche gli avvisi di prenotazione, con l'avvertenza che quattro avvisi equivalgono a una conversazione.

Art. 114.

La retribuzione per l'esercizio dei posti telefonici è liquidata a fine di ciascun anno finanziario, applicando i criteri fissati nel precedente articolo ai dati del traffico verificatosi durante l'anno medesimo.

L'Amministrazione può corrispondere degli acconti sopra richiesta dei singoli interessati.

Art. 115.

Le spese per il recapito degli avvisi di prenotazione, di che al quarto capoverso dell'art. 77 del regolamento telefonico 21 maggio 1903, n. 253, sono rimborsate mensilmente e indipendentemente dalla retribuzione di cui all'art. 113 del presente regolamento.

Art. 116.

1. Di regola non si accordano compensi permanenti per prolungamento di orario, se non quando il posto telefonico raggiunga un traffico non inferiore a 5000 conversazioni interurbane annue calcolate come alla lettera *c*) dell'art. 113.

2. Agli effetti del compenso per il maggiore orario, ogni posto telefonico in derivazione è considerato equivalente a 1000 conversazioni é ogni abbonato a 500.

Corrispondono altresì a 100 conversazioni ogni 50 lire di incasso per conversazioni urbane dalla cabina.

3. Quando l'Amministrazione ritenga necessario un orario prolungato in via normale, agli esercenti è dovuto un compenso di L. 70 annue per ciascuna ora in più di quelle stabilite nel precedente art. 109, se compresa fra le 7 e le 19, e di lire 140 annue per ciascuna delle ore notturne.

4. I prolungamenti di orario autorizzati dall'Amministrazione in via temporanea e per circostanze eccezionali sono retribuiti in ragione di L. 0.35 all'ora.

5. Se il prolungamento di orario, pur non essendo giustificato dalle esigenze del traffico, è richiesto da Comuni o altri Enti locali, la relativa spesa rimane interamente a carico dei richiedenti.

Art. 117.

1. Gli esercenti, prima che sia stipulato il contratto per l'esercizio dei posti telefonici, debbono effettuare presso la Direzione compartimentale da cui dipendono un deposito cauzionale nella misura di un decimo degli introiti accertati nell'ultimo esercizio finanziario con un minimo di L. 20.

Se il contratto non ha seguito il deposito viene senz'altro restituito.

2. Nessun compenso o indennità speciale è assegnato all'esercente per la prestazione della cauzione.

Art. 118

Alla fine di ciascun esercizio si procede normalmente alla revisione degli introiti di ogni posto telefonico per l'eventuale aumento del deposito cauzionale in corrispondenza dell'aumento dei proventi stessi.

Art. 119.

Alla risoluzione del contratto i depositi cauzionali sono rimborsati dalla Direzione compartimentale dalla quale dipende il posto telefonico, in seguito ad accertamento che l'esercente non abbia lasciati debiti o pendenze verso l'Amministrazione e abbia adempiuti tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

CAPO IV.

Penali contrattuali.

Art. 120.

Le penali applicabili agli esercenti privati, per violazione o cattiva esecuzione del contratto, consistono in trattenute sulla retribuzione lorda normale loro corrisposta e nella risoluzione del contratto, secondo le norme dei seguenti articoli.

Art. 121.

1. L'esercente incorre in una trattenuta sino a L. 5, per ciascuna infrazione contrattuale, nei casi di:

a) lievi negligenze o irregolarità di servizio;

b) assenza ingiustificata, che non abbia avuto per conseguenza l'interruzione del servizio;

c) corrispondenza telefonica abusiva nel proprio interesse;

d) mancanza di urbanità verso il pubblico o di rispetto verso i funzionari dell'Amministrazione, o le autorità in genere.

2. Il provvedimento è preso dal direttore compartimentale dei servizi elettrici competente.

Art. 122.

1. L'esercente incorre in una trattenuta superiore a L. 5 e sino a due terzi della retribuzione lorda normale annua, nei casi seguenti:

a) per una maggiore gravità delle infrazioni indicate nel precedente articolo, o persistenza nelle infrazioni medesime;

b) ritardo nel versamento degli introiti o di altre somme dovute;

c) inosservanza del segreto di servizio;

d) corrispondenza telefonica abusiva nell'interesse dei terzi;

e) inosservanza degli ordini di servizio impartiti dai funzionari dell'Amministrazione;

f) infrazioni in genere di gravità consimile.

2. Il provvedimento è preso con decreto motivato del direttore compartimentale dei servizi elettrici.

Art. 123.

1. La risoluzione del contratto può aver luogo per i seguenti motivi:

a) persistenza nelle infrazioni che diedero luogo all'applicazione di trattenute del grado precedente, o per una maggiore gravità della infrazione;

b) grave deficienza di cassa non saputa giustificare;

c) inosservanza del segreto telefonico;

d) assenza ingiustificata, che abbia cagionata l'interruzione del servizio;

e) condanna, passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, o che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di P. S., per d[...] in genere;

f) infrazione alla norma sulle cariche incompatibili;

g) infrazioni in genere di gravità consimile.

Il provvedimento è preso come al n. 2 dell'articolo preced[...] sentito il parere del Consiglio provinciale in sede del com[...] mento, di cui all'art. 10 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 185[...]

3. La risoluzione del contratto si verifica di diritto ne[...] configurati nel penultimo capoverso dell'art. 6 del R. decreto [...] tobre 1919, n. 2100; ma è sempre dichiarata con decreto mo[...] del direttore generale.

4. Se l'esercente del posto telefonico sia un Comune, o Ente, o un concessionario, questi debbono licenziare o, comu[...] sostituire la persona da loro incaricata del materiale esercizi[...] posto telefonico, che si fosse resa colpevole di uno dei fatti [...]duttivi di risoluzione del contratto; e ciò entro un termine [...]torio loro assegnato dall'Amministrazione. L'inosservanza di[...] obbligo produce la risoluzione del contratto di pieno diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro delle poste e dei telegrafi:

PASQUALINO-VASSALLO.

TITOLO VIII.

Disposizioni transitorie.

Art. 124.

In esecuzione dell'art. 2 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. [...] modificato col R. decreto 30 settembre 1920, n. 1441, e in ecce[...] al disposto degli articoli 43 e 44 del presente regolamento, r[...]gono, in via transitoria, in vigore le disposizioni contenute [...] articoli 8, 48, comma 3 e 4, 12 n. 3, e 75 del regolamento s[...] per il personale degli uffici di prima e seconda classe, app[...] con R. decreto 22 dicembre 1910, n. 936 (modificato coi suc[...] decreti):

« Art. 8 — N. 1: In eccezione al disposto degli articoli [...] nel caso di decesso di un ricevitore, ovvero quando egli per s[...]venuta inabilità fisica, debitamente accertata, si dimetta o sia d[...]sato dall'impiego, o nel caso che il ricevitore vi rinunzi dop[...] anni di servizio, succedono nella titolarità dell'ufficio, se ne [...] domanda entro un mese dalla data dell'avvenuto passaggio [...]ministrazione, il coniuge, senza limite di età, o uno dei figl[...]timi o legittimati, escluse le figlie maritate, purchè siano [...] anni almeno suoi supplenti effettivi o impiegati di ruolo dell'[...]nistrazione che non abbiano ancora diritto a liquidare la pe[...] abbiano i requisiti di cui agli articoli 2 e 4, e dimostrino di idonei.

N. 2. Qualora vi siano più figli in concorso fra di loro o coniuge del titolare defunto o cessante, o si trovino tutti in [...]zione di poter ottenere la nomina, ha la preferenza il con[...] poi, fra i figli quello che ha maggiore titolo di studio.

N. 3. In casi specialissimi, quando per la morte di un ric[...] la famiglia superstite rimane senza mezzi sufficienti di suss[...] ciò che dove essere debitamente comprovato con atto di n[...] davanti al pretore, il ministro può, con motivato decreto, [...]patibilmente con le esigenze del servizio, derogare alla co[...] di supplenza stabilita come sopra per il conferimento del [...] alla vedova o ai figli del ricevitore defunto.

N. 4. La disposizione del n. 1 di questo articolo non è [...]bile quando il ricevitore rinunzi all'ufficio per sottrarsi a [...]dimenti disciplinari, sia trasferito ad altro ufficio od otten[...] posto nell'Amministrazione, nonchè quando, ai sensi del[...] debbasi addivenire alla fusione dei servizi, salvo quanto è dal n. 3 dello stesso articolo ».

« Art. 12. — N. 3: Tuttavia la riunione dei servizi non [...] quando gli aventi titolo alla successione nel posto, a[...] l'art. 8, lo domandino e provino di non avere altri suffi[...] di sussistenza ».

« Art. 48. — N. 3: In via eccezionale, e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, possono essere estese alla famiglia del ricevitore dispensato dal servizio le disposizioni dell'art. 8 del presente regolamento. — N. 4: Per gli inabili al servizio in seguito alla invalidità derivante dalla guerra, valgono le norme dell'art. 63 del regolamento 28 giugno 1917, n. 1158, e quelle dell'articolo 8 del presente regolamento ».

« Art. 75. — Per le ricevitorie con retribuzione inferiore a L. 2000, se il supplente sostituto della ricevitoria resasi disponibile si trovi, al momento in cui entra in vigore il presente regolamento speciale, in tale qualità nella ricevitoria stessa almeno da due anni e chieda di esserne nominato titolare, il posto sarà a lui conferito senza concorso, sempre quando risulti che egli possieda tutti i voluti requisiti e si trovi nelle condizioni stabilite dall'art. 215, n. 1, del regolamento organico del 14 ottobre 1906, n. 546.

Art. 125.

1. A parziale deroga delle norme contenute nell'art. 44 e in applicazione del Regio decreto 21 marzo 1915, n. 441, è accordata a coloro che al 13 gennaio 1915 erano titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche nelle località colpite dal terremoto, e indicate negli elenchi ufficiali che sono pubblicati a cura del Ministero dell'Interno, la preferenza su tutti i concorrenti per il conferimento delle ricevitorie aventi retribuzione inferiore o uguale, o superiore entro i limiti del decreto sopra accennato, a quella assegnata alla ricevitoria che gestiscono al momento del concorso, tranne che vi siano aspiranti con diritto di prelazione assoluta.

2. Ai supplenti in servizio nei detti stabilimenti al 13 gennaio 1915, aventi un'anzianità non inferiore a un anno, è accordata la preferenza su tutti i concorrenti per il conferimento delle ricevitorie con retribuzione inferiore a L. 5000, tranne che vi siano aspiranti di cui al precedente comma.

3. Questo diritto alla preferenza è concesso, tanto ai ricevitori quanto ai supplenti, fino al termine di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento e non può essere fatto valere, in ogni caso, che una sola volta.

Art. 126.

1. Fermi restando i criteri di valutazione del servizio eventualmente prestato da ciascun concorrente avanti il 24 maggio 1915 o successivamente al 2 ottobre 1919, agli effetti dei concorsi alla titolarità delle ricevitorie con retribuzione sino a L. 12.000 risultante dal bando, giusta la disposizione del precedente art. 43, il servizio effettivo e lodevole prestato dai gerenti, e dai supplenti in missione nelle ricevitorie con funzione di gerente, durante il periodo fra le anzidette due date è valutato come segue:

a) al quadruplo, quello prestato nelle ricevitorie di prima classe;

b) al triplo, quello prestato in altre ricevitorie;

c) al quadruplo, quello prestato nella stessa ricevitoria messa a concorso.

Agli effetti poi dei concorsi alla titolarità di ricevitorie con retribuzione superiore a L. 12 000, tali persone sono parificate ai supplenti delegati, di cui all'art. 63, n. 1, ed il servizio, come sopra da loro prestato, è valutato nel modo seguente:

a) al doppio, quello prestato in ricevitorie di prima classe;

b) per intiero, quello prestato in altre ricevitorie;

c) al triplo, quello prestato nella stessa ricevitoria messa a concorso.

2. Per le persone considerate nel presente articolo è fatta deroga alla condizione del titolo di studio per l'ammissione ai concorsi di cui trattasi, purchè il periodo di gerenza, avanti il 2 ottobre 1919, non sia stato inferiore a sei mesi. È fatta deroga altresì alle limitazioni conseguenti dalle circoscrizioni territoriali di cui all'art. 44.

3. A parità di condizioni la preferenza è data a coloro che abbiano la residenza nella località più prossima alla sede della ricevitoria cui concorrono.

Art. 127.

1. A parziale deroga delle norme fissate nell'art. 41, il ricevitore che in seguito a concorso occupa, da non oltre dieci anni alla data di pubblicazione del presente regolamento, una ricevitoria in Provincia diversa da quella ove egli risiedeva prima di accettare la ricevitoria stessa, può, in via di eccezione, e per due anni dalla data predetta, prender parte anche ai concorsi per le ricevitorie con retribuzione sino a L. 20.000, che si rendessero disponibili nella Provincia o nella regione (allegato *E*) nella quale egli aveva la precedente residenza.

2. Così pure, per due anni dalla data anzidetta, non sarà tenuto conto, nei concorsi alla titolarità di ricevitorie con retribuzione superiore a L. 12.000, del limite massimo di età stabilito ai numeri 4 e 5 del citato art. 44.

3. Agli effetti dell'art. 41 le ricevitorie resesi vacanti prima della pubblicazione del presente regolamento sono messe a concorso senza l'osservanza dei termini stabiliti nell'articolo stesso, facendo salvi, però, i diritti a prelazione per le persone che avrebbero potuto comunque ottenere la titolarità della ricevitoria senza concorso.

Art. 128.

Ai supplenti, che al 24 maggio 1915 erano in servizio almeno da un triennio, è consentito il limite massimo di sessantacinque anni per concorrere ai posti di ricevitore.

La concessione dura per un biennio dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Art. 129.

1. Entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento le Direzioni provinciali ed il Ministero, ciascuno per la parte di sua competenza, provvederanno alla compilazione e diramazione degli elenchi coi nomi dei ricevitori che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 18, n. 2, e 20, n. 4; e sarà quindi proceduto alla elezione dei ricevitori membri effettivi e supplenti delle Commissioni provinciali e di quella centrale delle ricevitorie, secondo le norme degli articoli 19 e 21, senza rispettare la durata dei termini utili in questi fissati e indipendentemente dalle epoche negli stessi articoli determinate.

2. Le attuali Commissioni provinciali e centrale di disciplina, di cui agli articoli 63 e 64 del regolamento speciale, approvato con R. decreto 22 dicembre 1910, n. 963, e successive modificazioni, si considerano, ai fini di questa prima elezione, quali Commissioni provinciali e centrale delle ricevitorie; ed esse procederanno rispettivamente allo spoglio delle schede e alla proclamazione degli eletti seguendo la procedura al riguardo disposta col presente regolamento, continuando a funzionare sino alla costituzione delle nuove Commissioni provinciali e centrale, le quali entreranno in carica simultaneamente.

Art. 130.

1. Gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, provenienti dai ricevitori, sono ammessi, durante due anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, ai concorsi per la titolarità delle ricevitorie con retribuzione non superiore di L. 5000 allo stipendio di ruolo da essi goduto all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Agli effetti dei concorsi i detti aspiranti sono ammessi a cumulare con l'anzianità conseguita in servizio nelle ricevitorie quella maturata nel ruolo organico dell'Amministrazione, computata quest'ultima come se conseguita in qualità di ricevitori.

2. Gli impiegati, prescelti per la titolarità di una ricevitoria, s'intendono dimissionari dal posto di ruolo con effetto dal giorno della presentazione della domanda a partecipare al concorso della

ricevitoria medesima; ma conservano il diritto a percepire lo stipendio di cui godono sino al giorno nel quale cessano di prestare servizio di ruolo.

3. Indipendentemente dal diritto al trattamento da essi eventualmente acquisito per gli anni di servizio prestati come impiegati di ruolo, giusta il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (modificato coi Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1970, 25 gennaio 1920, n. 106, e 8 giugno 1920, n. 770, gli impiegati nominati ricevitori sono ammessi a partecipare al trattamento di assicurazione fatto ai ricevitori dal R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2102, con le modalità che saranno stabilite anche in relazione alla complessiva anzianità di servizio dei singoli assicurati.

Art. 131.

Ai supplenti delegati delle attuali ricevitorie di prima classe non si applica la disposizione dell'art. 63, n. 1, per quanto riguarda il titolo di studio.

Art. 132.

Per i ricevitori e i supplenti che cessarono dal servizio in una ricevitoria da non oltre dodici mesi avanti il 24 maggio 1915, il termine, di cui all'art. 44, n. 6, utile per l'ammissione ai concorsi è prorogato di un anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Art. 133.

I minimi di retribuzione per le due ultime classi di ricevitorie, di cui all'art. 35 del presente regolamento, hanno effetto dal 1° luglio 1920.

Art. 134.

La disposizione contenuta nel n. 2 dell'art. 51 non si applica agli aumenti di retribuzione conseguenti alla liquidazione relativa al triennio 1° luglio 1920-30 giugno 1923.

Art. 135.

In applicazione di quanto dispone l'art. 107 *quinter* del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, modificato con l'art. 3 del R. decreto 8 giugno 1920, n. 770, il Ministero determina per facoltà discrezionale quali delle ricevitorie risultanti dalla trasformazione degli Uffici principali debbono essere messe a concorso con le norme del presente regolamento perchè non riservate agli impiegati di ruolo collocati a riposo nel quinquennio 1920-921, 1924-925.

Art. 136.

1. Entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento le Direzioni provinciali e compartimentali riesamineranno e, sentito l'ispettore più anziano in grado e il capo del reparto di ragioneria provinciale, stabiliranno definitivamente, per ciascuna delle ricevitorie dipendenti, il numero dei supplenti strettamente necessario, giusta la disposizione dell'art. 58, n. 1, e delle ore di servizio di ciascuno di essi, e inviteranno con lettera raccomandata i titolari interessati ad uniformarvisi.

2. Entro due mesi dalla data di spedizione della lettera d'invito, di cui al comma precedente, i titolari delle singole ricevitorie provvederanno, a norma degli articoli 58 e seguenti, a regolare la posizione del personale in servizio stipulando il relativo contratto per ciascuno dei supplenti principali necessari, e confermando i supplenti secondari nel limite come sopra assegnato. I supplenti in soprannumero, o comunque figurativi, saranno licenziati rispettando, a seconda dei casi, i termini di disdetta stabiliti dal decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112.

Art. 137.

Agli attuali titolari d'uffici telefonici di seconda classe, ai quali, per l'eventuale classificazione degli uffici stessi nella categoria dei posti telefonici, in base alle norme del presente regolamento, derivasse la perdita della retribuzione iniziale prevista dal capoverso dell'art. 3 del R. decreto 17 aprile 1910, n. 246, è conservata la differenza a titolo di assegno personale.

Art. 138.

Tanto per la procedura relativa alla nomina dei membri chiamati a far parte della prima Commissione paritetica costituita dopo la pubblicazione del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, per la compilazione della tabella di coefficienti delle retribuzioni dei ricevitori, quanto per la convocazione e il funzionamento di essa Commissione, nonchè per la pubblicazione e l'applicazione della tabella dalla medesima compilata, valgono le disposizioni speciali ordinate dal ministro, quand'anche non conformi a quelle contenute nel Capo IV del Titolo II del presente regolamento.

Art. 139.

I ricevitori effettivi e quelli in attesa di nomina che alla data del presente regolamento avessero la qualifica di reggente, per non avere costituita la cauzione definitiva nei modi e nei termini prescritti dalle norme prima vigenti, assumono il titolo di ricevitore loro spettante e sono assoggettati alle disposizioni del Titolo IV, Capo I, del presente regolamento per la prestazione della cauzione dovuta.

Art. 140.

Fino a quando non sia determinato il fine di previdenza per i ricevitori, di cui è parola nell'ultima parte del primo comma dell'art. 6 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, le somme provenienti dall'applicazione delle penali ivi prevedute sono versate a deposito presso il gestore centrale dei depositi vari, per essere poi erogate con decreto del ministro al fine predetto.

Art. 141.

Sino a quando non potrà funzionare la Cassa mutua per le cauzioni dei ricevitori, di cui al R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2101, modificato col R. decreto 30 settembre 1920, n. 1441, si applicano a tutti indistintamente i ricevitori le disposizioni contenute nell'allegato *A* al presente regolamento.

Art. 142.

Qualunque sia il titolo a ciascuno riconosciuto avanti l'andata in vigore del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, le norme del Titolo IV, Capo I, del presente regolamento sono estese ai titolari degli stabilimenti telefonici che, per effetto del precedente art. 5, n. 1 o dell'art. 1 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, assumono la denominazione di ricevitorie telefoniche.

Art. 143.

I supplenti, nominati in qualità di delegati nelle ricevitorie di seconda e terza classe con le norme anteriori al presente regolamento, conservano, in via di eccezione, la qualifica stessa, pei soli diritti conseguenti alle nuove disposizioni riguardanti i concorsi alla titolarità di ricevitorie disponibili.

Art. 144.

1. Il coniuge e i figli degli attuali collettori e portalettere rurali conservano il diritto alla nomina senza concorso, purchè si trovino nelle condizioni analoghe a quelle stabilite pei ricevitori nell'art. 124.

2. Le persone, le quali abbiano, d'incarico dell'Amministrazione e durante almeno due anni alla data di pubblicazione del presente regolamento, comunque sostituito agenti rurali, saranno, nei concorsi per collettore e portalettere rurale, preferite in confronto dei concorrenti indicati nel n. 2 dell'art. 95, semprechè posseggano i voluti requisiti.

Art. 145.

Sono abrogate tutte le disposizioni attualmente in vigore, in quanto sieno contrarie a quelle del presente regolamento o alle altre in esso richiamate.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle poste e dei telegrafi
PASQUALINO-VASSALLO.

Allegato A.

Disposizioni valevoli in materia di cauzioni dei ricetori non iscritti alla Cassa mutua per le cauzioni istituita in Roma col R decreto 2 ottobre 1919. n. 2101.

(Art. 51, nn. 6, e 74, n. 2)

1. La cauzione dovuta dai titolari di ricevitorie a soli servizi elettrici è stabilita in ragione di L. 50 ogni L. 1000 di incasso, con un massimo di L. 500 e un minimo di L. 50.

Per le ricevitorie di terza classe con servizi postali la cauzione normale è di L. 500.

I titolari delle ricevitorie di prima e seconda classe con solo servizio postale, o con servizi postali ed elettrici, sono tenuti a dare la cauzione nella misura di una somma corrispondente al doppio della retribuzione lorda annua, trascurate le frazioni di centinaia di lire della retribuzione medesima, con un minimo di L. 3000 e un massimo di L. 40 000. Però, per le ricevitorie che funzionano soltanto durante alcuni mesi dell'anno l'Amministrazione può stabilire la cauzione in ragione del doppio della retribuzione che il titolare effettivamente percepisce, col minimo e il massimo di cui sopra.

2 Non può essere richiesto alcun aumento di cauzione se non quando i successivi aumenti di retribuzione, per qualsiasi ragione conseguiti, eccedano nel loro insieme le L. 1000, fermo però quanto è stabilito, circa la misura della cauzione, al numero precedente qualora si tratti di ricevitore per soli servizi elettrici al quale venga affidato il servizio postale, o si tratti di ricevitoria elevata di classe.

L'eventuale complemento di cauzione, dovuto in seguito a liquidazione di retribuzione, deve essere prestato in uno dei modi di cui all'art 78, n. 2, lettera *a*), del presente regolamento, entro sei mesi dalla data di partecipazione all'interessato dell'ultimo aumento di retribuzione.

3 Nel caso di riunione definitiva di servizi postali con servizi elettrici od altri postali, là dove i detti servizi erano separati, il ricevitore è nominato tale anche pel nuovo incarico, previa prestazione dell'eventuale complemento di cauzione, nei modi di cui al secondo comma del precedente n. 2, o quanto meno con fideiussione provvisoria.

Tale fideiussione deve essere sostituita nei modi anzidetti nel termine di sei mesi dall'assunzione del nuovo servizio.

Se invece la riunione dei servizi è provvisoria, il ricevitore, a cui è affidato il nuovo servizio, viene per questo nominato soltanto gerente, percepisce provvisoriamente l'assegno che veniva corrisposto al cessato ricevitore e presta, se del caso, una cauzione temporanea ai sensi dell'art. 78, n. 2, lettera *b*), del presente regolamento.

4. Qualora a un ricevitore venga affidato un servizio di nuova istituzione, o si tratti di elevazione di classe della sua ricevitoria, egli è tenuto a prestare subito, in base alla retribuzione iniziale, l'eventuale complemento di cauzione come al secondo comma del precedente n. 2 od almeno con fideiussione, ed a pena liquidata la retribuzione definitiva deve, in base all'aumento conseguito pel nuovo servizio, completare la cauzione in uno dei modi di cui al numero stesso o con fideiussione.

In questo ultimo caso la fideiussione deve essere sostituita in numerario o rendita nel termine di sei mesi dalla partecipazione all'interessato dell'assegnazione della retribuzione definitiva.

5. Il ricevitore al quale, per qualsiasi ragione, venga a mancare in tutto o in parte la cauzione, deve, entro un mese dall'ingiunzione dell'Amministrazione, dare almeno una fideiussione ai sensi dell'art. 78, n. 2, lettera *b*), del presente regolamento.

Questa nuova provvisoria garanzia deve essere sostituita nei modi di cui al secondo comma del n. 2, entro sei mesi dalla stipulazione dell'atto, e, qualora l'Amministrazione nulla abbia in contrario, nella stessa maniera colla quale era prestata la cauzione che si deve ricostituire.

6. Il ricevitore postale, cui venga affidato anche un servizio elettrico, o il ricevitore per servizi elettrici al quale venga affidato un servizio postale, qualora non sia tenuto a prestare alcun complemento di cauzione, ed ove nessuno dei titoli costituenti la cauzione già prestata sia vincolato a garanzia del nuovo servizio, deve provvedere a tale estensione con annotazione addizionale sopra uno dei titoli stessi, oppure prestare pel nuovo servizio una speciale cauzione nella misura indicata al n. 1.

7. In tutti i casi indicati nei precedenti numeri, quando sia stata prestata una fideiussione provvisoria, e questa non venga sostituita nei prescritti termini in uno dei modi detti nell'art. 78, n. 2, lettera *a*), con vincolo retroattivo al principio della gestione, la fideiussione provvisoria continua ad avere efficacia fino al momento del passaggio di Amministrazione, oltre a rimanere in vigore finchè la gestione del contabile non sia stata approvata dalla Corte dei conti.

8. Gli invalidi della guerra, che abbiano conseguito la titolarità di ricevitorie di terza classe avanti l'andata in vigore del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2101, hanno facoltà di continuare a prestare la cauzione, dovuta al momento dell'assunzione in servizio, mediante ritenuta sulla pensione, o sugli assegni temporanei o rinnovabili, loro liquidata, e nella misura che risulterà disponibile, tenuto conto degli eventuali impegni assunti in forza dell'art. 2 della legge 30 giugno 1918, n. 3:5.

Per valersi della facoltà di cui sopra gli invalidi della guerra devono rilasciare, quando non lo abbiano già rilasciato, un atto scritto di consenso alla ritenuta, nel quale sia anche indicata la misura di essa, autorizzando il Ministero del tesoro ad aumentare la ritenuta stessa qualora in seguito si rendesse disponibile una maggiore somma. Nel detto atto è altresì indicato in quale dei modi consentiti dall'art. 78, n. 2, lettera *a*), deve essere convertita la relativa somma quando sarà completata.

La garanzia di due persone idonee per la somma dovuta a cauzione, prestata avanti di essere assunti in servizio, varrà fino a quando non sia stata completata e regolarmente costituita la cauzione in denaro che sarà vincolata con effetto retroattivo al principio della gestione. Tale fideiussione è valida come cauzione definitiva per metà della somma garantita, ai sensi del successivo n. 10.

Nel caso che occorra aumento di cauzione, valgono le norme comuni di cui ai precedenti numeri del presente allegato.

Qualora la cauzione venga costituita mediante assegni temporanei l'invalido, a cui l'assegno venga a cessare, è tenuto a dare in una sola volta, entro sei mesi dall'ultima ritenuta, la somma necessaria per completare la cauzione.

9. Le cauzioni definitive devono essere prestate come è detto all'art. 78, n. 2, lettera *a*) del presente regolamento.

10. È tuttavia concesso ai titolari delle ricevitorie di terza classe, fino a che queste non sieno elevate alla seconda classe, di prestare la cauzione definitiva per metà con fideiussione solidale di due persone solvibili.

11. Il coniuge o il figlio succeduto nella titolarità della ricevitoria, ai sensi dell'art. 124 del presente regolamento, e che, nominato avanti l'andata in vigore del R. decreto 2 ottobre 1919, numero 2101, prestò una fideiussione provvisoria valevole per sei mesi, può sistemare la cauzione:

a) secondo le norme sopra riportate;

b) valendosi della cauzione in numerario o rendita del cessato ricevitore quando tale cauzione sarà stata liberata dal vincolo da cui gravata, purchè non risultino a carico del cessato ricevitore addebiti dei quali l'Amministrazione si riserva di valutare l'entità, e tutti gli aventi diritti ne consentano, nei modi di legge, il rivincolo con effetto retroattivo per la gestione del subentrante.

Nel caso di cui alla lettera *b*) il successore ammesso in servizio dietro prestazione di una fideiussione provvisoria deve sostituire questa nel termine di sei mesi con altra fideiussione, da darsi con le norme del successivo n. 14, avente effetto retroattivo al principio della gestione, da valere fino a quando non sia stata rivincolata la cauzione in danaro o rendita del cessato ricevitore, e producendo nel contempo l'atto di consenso al rivincolo di cui sopra.

Nel caso in cui qualcuno degli aventi diritto rifiutasse tale consenso, o questo non potesse darsi completo ed incondizionato, il successore è tenuto a vincolare subito, per la parte di cauzione per cui il consenso non può essere dato, una corrispondente somma in denaro o in titoli di rendita.

Qualora venissero a risultare, anche dopo prestata la nuova fideiussione, debiti a carico del cessato ricevitore e quindi si manifestasse l'impossibilità di poter rivincolare a garanzia del subentrante la cauzione del predecessore, il nuovo titolare deve vincolare entro tre mesi nei modi dell'art. 78, n. 2, lettera *a*), una corrispondente somma.

Appena approvata la gestione del predecessore, il nuovo ricevitore deve, entro tre mesi, sistemare la cauzione nei modi stessi e nella misura stabilita al n. 1 del presente allegato, rivincolando la cauzione del cessato ricevitore e prestando, ove occorra, il necessario complemento.

12. Prescindendo dalle disposizioni di cui sopra, i ricevitori dovranno dare, esclusivamente nei modi di cui all'art. 78, n. 2, lettera *a*), e nel limite e nei termini prescritti dai precedenti nn. 1 e 2, il complemento di cauzione dovuto per eventuale aumento di retribuzione.

13. Ove il vincitore di un concorso sia già ricevitore, non iscritto alla Cassa mutua per le cauzioni, egli ha diritto di assumere il nuovo posto purchè presti il necessario complemento di cauzione almeno con fideiussione. Per simili passaggi non è tenuto conto che della cauzione prestata in uno dei modi di cui all'art. 78, n. 2, lettera *a*).

La detta fideiussione deve poi essere sostituita come è detto al secondo comma del precedente n. 2, a decorrere dall'assunzione della nuova ricevitoria.

14. Salvo quanto è disposto dall'art. 80 del presente regolamento per le fideiussioni provvisorie, la solvibilità degli altri garanti deve essere dimostrata:

a) per le fideiussioni definitive fino a L. 1000, mediante informazioni dell'autorità politica competente;

b) per le fideiussioni definitive superiori a L. 1000, mediante certificati catastali ed ipotecari, da prodursi a spese degli interessati, e con ogni altro documento idoneo al fine, oltre le informazioni sulla moralità dei garanti da chiedersi all'autorità politica competente.

Per assicurarsi che non sia venuta meno la solvibilità dei fideiussori, le Direzioni provinciali o compartimentali assumono, ogni semestre, le informazioni di cui al citato art. 80, n. 2, anche, se del caso, presso le agenzie del catasto e le conservatorie delle ipoteche.

15. Ove trattisi di ricevitorie di terza classe è consentito che l'atto di fideiussione sia stipulato per scrittura privata senza l'intervento del notaio o del delegato dell'Amministrazione, purchè le firme dei garanti siano autenticate dal sindaco del Comune.

16. Si applicano alle fideiussioni definitive le disposizioni contenute nell'art. 81 del presente regolamento (v. allegato *I*).

17. Le cauzioni sono svincolate soltanto dopochè sia intervenuta da parte della Corte dei conti l'approvazione della intera gestione degli interessati.

18. Le obbligazioni nascenti da fideiussioni, se furono in tal modo prestate le cauzioni provvisorie, cessano di diritto sempre quando le cauzioni definitive siano state vincolate con effetto retroattivo al principio della gestione, come pure vengono svincolate le cauzioni provvisorie, eventualmente prestate in numerario o rendita, non appena completate e rese perfette le pratiche relative alla prestazione della cauzione definitiva.

19. In tutti i casi in cui nei precedenti numeri sia fissato un termine all'adempimento di obblighi cauzionali e il ricevitore lo abbia lasciato trascorrere infruttuosamente, si intenderà senz'altro che questi abbia rinunciato al suo rapporto di servizio con l'Amministrazione, a partire dal giorno della scadenza del termine stesso.

20. Nulla è innovato quanto alla forma delle cauzioni prestate dai ricevitori di prima e seconda classe, nominati avanti l'andata in vigore del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2101, che non abbiano chiesta la iscrizione alla Cassa mutua per le cauzioni.

Le garanzie personali ed ipotecarie continueranno ad essere tenute valide, e potranno rinnovarsi le prime per morte od insolvenza dei fideiussori e le ipoteche a condizione che l'Amministrazione ne riconosca l'ammissibilità.

Delle fideiussioni, però, può accettarsi la disdetta che venisse presentata dai garanti, qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno, e in tal caso sarà provveduto alla loro sostituzione nella forma di cui all'art. 78, n. 2, lettera *a*).

Anche ai ricevitori di terza classe in servizio alla data suddetta è data facoltà, nei casi sopra indicati, di rinnovare per lo stesso loro importo le garanzie personali già costituite.

Quanto all'entità, le cauzioni prestate dai ricevitori tutte in denaro o rendita ed eventualmente inferiori al doppio della retribuzione goduta al 31 ottobre 1906, dovranno essere completate prestando la differenza pure in numerario o in rendita.

Coloro invece che avessero costituita la cauzione parte in denaro e parte mediante garanzie personali o ipotecarie dovranno o dare in denaro quanto occorra, affinchè col danaro già vincolato si raggiunga il doppio della retribuzione goduta al 31 ottobre 1906, oppure dare in danaro quanto manca per raggiungere nel complesso il triplo della retribuzione stessa; salvo, in ogni caso, l'obbligo di prestare, pure in denaro o rendita, l'eventuale complemento di cauzione per aumento di retribuzione.

Qualora la cauzione mista ecceda il doppio della retribuzione goduta al 31 ottobre 1906, sarà tenuta valida, per l'eventuale complemento di cauzione dovuta in seguito ad aumenti di retribuzione soltanto quella parte di cauzione prestata in denaro che eccedesse il doppio della retribuzione medesima.

Le cauzioni prestate completamente in denaro o rendita, ed eccedenti il doppio della retribuzione, potranno essere ridotte al doppio della retribuzione stessa, purchè lo consentano gli aventi diritto alla proprietà dei titoli che dovrebbero rimanere vincolati.

Invece, nel caso di cauzione mista non sarà ammesso lo svincolo delle eccedenze se non quando rimanga, o venga vincolata, in numerario o rendita una somma corrispondente al doppio della retribuzione, salvo il consenso di cui sopra.

In ogni caso, svincolando l'eccedenza, la rendita che deve rimanere a cauzione viene calcolata al tasso del semestre in cui si effettua l'operazione.

Gli eventuali nuovi titoli debbono essere vincolati con effetto retroattivo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle poste e dei telegrafi
PASQUALINO-VASSALLO.

Allegato B.

Modulo di procura a gestire la ricevitoria per conto del titolare assente

(V. art. 10, n. 2)

Io sottoscritto. . . . . di . . . . (1) in nome mio proprio e nella mia qualità di titolare della ricevitoria . . . . . . (2) di . . . . , classe di . . . . (provincia di . . . .) con la presente privata scrittura, da valere quale atto pubblico, dichiaro, ai sensi e per tutti gli effetti di cui all'articolo 10, n. 2, del regolamento sull'ordinamento delle ricevitorie, approvato con Regio decreto . . . . . n. . . . ., di affidare, quale, a mio procuratore, durante il tempo della mia assenza dal servizio, la gestione della ricevitoria di cui sono titolare, al signor . . . . di . . . . (3) supplente . . . . (4), il quale pertanto agirà, in tutto e per tutto quanto riguarda la gestione stessa, in mio nome e per mio conto, sotto la mia piena e incondizionata responsabilità, tanto di fronte all'Amministrazione, quanto di fronte ai terzi.

Dichiaro, inoltre, di abilitare il signor . . . . nella predetta sua posizione a riscuotere dalla Amministrazione ogni o qualunque mia competenza, a rilasciare le analoghe quietanze, ad eseguire il pagamento di quanto da me fosse dovuto all'Amministrazione medesima sotto qualsiasi titolo creditorio diretto o indiretto, ed a fare quanto altro possa occorrere al buon funzionamento della ricevitoria intestata.

data . . . .

. . . . (5)

Bollo della ricevitoria

per accettazione incondizionata

. . . . (6)

(1) Paternità.
(2) Postale, o postale-telegrafica, o telefonica, o telegrafica, ecc.
(3) Paternità.
(4) Delegato, o principale, o secondario della ricevitoria medesima o di altra ricevitoria.
(5) Firma chiara con nome, cognome e paternità del mandante.
(6) Firma del mandatario, il quale dove essere maggiorenne, o firmare chiaro con nome, cognome e paternità.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle poste e dei telegrafi
PASQUALINO-VASSALLO.

Allegato C.

Moduli da usarsi per le elezioni dei ricevitori a membri delle diverse Commissioni delle ricevitorie (1).

(Art. 19 e 21).

Busta da aprirsi dalla Commissione centrale delle ricevitorie

(Assicurata per L. Cento)

Al
Ministero delle poste e dei telegrafi
Segreteria della Commissione centrale delle ricevitorie

Bollo

ROMA

Busta da aprirsi dalla Commissione provinciale delle ricevitorie

(Assicurata per L. Cento)

Alla
Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi
Segreteria della Commissione provinciale delle ricevitorie

di

Bollo

Scheda per la nomina dei membri effettivi e supplenti della Commissione provinciale delle ricevitorie

1 - (a) . . . . (b) . . . .
2 - (») . . . . (») . . . .
3 - (») . . . . (») . . . .
4 - (») . . . . (») . . . .

Il ricevitore

Bollo

. . . . . . (d)

Scheda per la nomina dei membri effettivi e supplenti della Commissione centrale delle ricevitorie

1 - (a) . . . . (b) . . . .
2 - (») . . . . (») . . . .
3 - (») . . . . (») . . . .
4 - (») . . . . (») . . . .

Il membro . . . . (c)

Bollo

. . . . (d)

(a) Nome e cognome ben leggibile del candidato.
(b) Indicazione della ricevitoria di cui il candidato è titolare.
(c) Effettivo o supplente della Commissione provinciale delle ricevitorie di . . . .
(d) Nome e cognome dell'elettore.
(1) Il modulo della busta e quello della scheda, relativi alla elezione dei membri della Commissione centrale della ricevitoria, valgono, opportunamente modificati, anche per la elezione dei cinque ricevitori a membri e supplenti della Commissione centrale per la compilazione della tabella di coefficienti (art. 50).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle poste e dei telegrafi:
PASQUALINO-VASSALLO.

Allegato D.

Circoscrizione per gruppi di Regioni agli effetti dei concorsi per i posti di ricevitore.

(Art. 44 n. 4).

1° Gruppo: Piemonte — Liguria — Lombardia.
2° Gruppo: Emilia — Veneto.
3° Gruppo: Toscana — Marche — Umbria.
4° Gruppo: Lazio — Abruzzi e Molise — Campania.
5° Gruppo: Puglie — Calabria — Basilicata.
6° Gruppo: Sicilia — Sardegna.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle poste e dei telegrafi:
PASQUALINO-VASSALLO.

Allegato E.

Circoscrizione Regionale agli effetti dei concorsi per posti di ricevitore.

(Articolo 45 e 127).

1. Piemonte — 2. Liguria — 3. Lombardia — 4. Veneto — 5. Emilia — 6. Toscana — 7. Marche e Umbria — 8. Lazio — 9. Abruzzi e Molise — 10. Campania — 11. Puglie — 12. Calabria e Basilicata — 13. Sicilia — 14. Sardegna.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle poste e dei telegrafi:
PASQUALINO-VASSALLO.

Allegato F.

Contratto di lavoro di supplenza

(art. 59)

Con la presente privata scrittura, da valere quale atto pubblico, tra il sig. . . . . (1) di . . . . (2), titolare della ricevitoria . . . . (3) di . . . . classe di . . . . (prov. di . . . .), e il sig. . . . . (1) di . . . . (2) nato a . . . . residente a . . . .

Si conviene quanto segue:

1. Il signor (4) . . . . in considerazione delle attuali condizioni di lavoro della ricevitoria alla cui gestione è preposto, assume al suo servizio qual commesso col titolo di supplente . . . . . . (5) nella ricevitoria stessa il sig. (6) . . . . che accetta, con effetto dal giorno nella approvazione della predetta assunzione da parte della Direzione (7) . . . . di . . . .

2. Il presente contratto s'intende stipulato a tempo indeterminato e sotto l'osservanza delle disposizioni, in quanto ad esso applicabili, del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2 00 e dei decreti Luogotenenziali 9 febbraio 1919, n. 112, 21 aprile 1919, n. 603 e relativo regolamento, del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2214, e suo regolamento, nonchè del regolamento sull'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche, telefoniche, approvato con Regio decreto . . . . n. . . . . . ; e ad esso contratto le parti convengono di non derogare con atto o patto speciale.

3. Il committente si riserva il diritto di impiegare l'opera del sig. (6) . . . . come più crederà conveniente nei servizi attualmente eseguiti o che in seguito venissero eseguiti nella ricevitoria, tanto se a danaro quanto di altra natura, tanto se rivolti al pubblico quanto se interni, così di maggiore o di minore responsabilità.

4. Il committente si riserva inoltre il diritto, quante volte creda di adibire stabilmente l'opera del sig. (6) . . . . alla esecuzione di servizi di speciale responsabilità o che implichino forte maneggio di denaro, di richiedere al commesso la prestazione di apposita garanzia, in una misura che non potrà mai superare il doppio del salario mensile corrispostogli in quel momento da esso committente.

5. Il signor (8) . . . . si obbliga ad eseguire i lavori, cui verrà assegnato, durante un numero di (9) . . . . . ore giornaliere, e sotto l'osservanza di tutte le norme disciplinatrici dei diversi servizi eseguiti nella ricevitoria e degli ordini del suo committente.

Ogni ora di servizio richiesta oltre il detto termine sarà considerata come servizio straordinario e compensata in misura di un terzo superiore a quella di servizio ordinario.

6. Per le mancanze di qualsiasi genere imputabili a difettosa conoscenza del servizio o a lievi negligenze, e per le quali il committente fosse chiamato a rispondere pecuniariamente di fronte all'Amministrazione od ai terzi, il signor (8) . . . . si obbliga a concorrere in equa misura alla rivalsa del danno subito dal committente per risarcimenti o penali comunque da lui soddisfatti.

7. Il committente si obbliga a corrispondere al sig (8) . . . . con effetto dal giorno di cui al patto n. 1, la somma mensile posticipata di lire . . . . (10) . . . . (11) e un aumento percentuale sulla somma medesima, a decorrere dalla prima liquidazione triennale della retribuzione di esso committente, pari allo aumento percentuale di questa ultima in seguito alla liquidazione stessa.

Per le successive liquidazioni della retribuzione di esso committente il percento dovuto in aumento al sig. (8) . . . . si calcola sulla somma effettivamente a questo corrisposta al momento della liquidazione.

8. Nel caso inverso, che si verifichi cioè una diminuzione dell'ammontare della retribuzione del committente in seguito alla liquidazione, il commesso si obbliga a sottostare a una corrispondente riduzione percentuale del proprio salario, quando il committente non possa addivenire a una compensatrice diminuzione del numero o della specie dei supplenti impiegati nella ricevitoria.

9. L'aumento, di cui al precedente n. 7, non sarà dovuto se il commesso avrà cessato dal prestare servizio al tempo della liquidazione per causa dipendente dalla sua volontà o dalla sua condotta; e in tal caso l'ammontare di quello verrà versato, quale contributo straordinario del committente a beneficio uguale degli altri suoi supplenti, a uno degli Istituti di previdenza, di cui al successivo patto n. 14, o, in difetto di questi supplenti, a favore dell'Istituto medesimo.

10. Durante il presente contratto il commesso godrà un periodo annuale di riposo di venti giorni con decorrenza del salario, ma la scelta dell'epoca è rimessa al committente, il quale, quando le esigenze del servizio della ricevitoria lo impongano, potrà sostituire al congedo continuativo due periodi di riposo che complessivamente gli equivalgano.

Per il detto periodo di riposo il commesso sarà sostituito dagli altri supplenti rimasti in servizio, così come egli si obbliga di concorrere, con la propria opera gratuita, a sostituire quelli reciprocamente.

11. Salvo ogni migliore trattamento di legge, il commesso ha diritto a un periodo di riposo settimanale di ventiquattro ore consecutive e, qualora necessità di servizio richiedano l'impiego della di lui attività per parte di detto periodo, le ore di lavoro eseguito gli saranno compensate in una misura proporzionale al compenso corrisposto eventualmente dal Ministero delle poste e dei telegrafi ad esso committente.

12. Per i termini di disdetta del presente contratto le parti contraenti si riportano a quelli stabiliti negli articoli 3 e 7 del decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919 n. 112, ma convengono che in nessun caso il preavviso potrà essere inferiore a giorni sessanta se la disdetta è data dal committente e a giorni trenta se data dal commesso, sempre che il presente contratto abbia avuto esecuzione almeno da un mese.

13. A garanzia dell'obbligo del preavviso da parte del suo commesso il committente tratterrà sul salario dei primi due mesi a quello corrisposto a metà della somma dovuta

14. Il committente provvederà, entro trenta giorni dalla data di registrazione del presente contratto, ad assicurare il sig. (12) . . . . presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, a' termini del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e relativo regolamento, e presso la Cassa mista obbligatoria di assicurazione contro la disoccupazione per la Provincia, a' termini del R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2214, e suo regolamento, eseguendo direttamente il versamento dei contributi dovuti dalla parte assicurata, previa trattenuta della somma sul salario a questa mensilmente corrisposto.

Data . . . .

(13) . . . .
(14) . . . .

Visto
per approvazione della nomina
del sig. (1) . . . .
a supplente principale del signor . . . .
Data . . . .
(Bollo).

Il direttore . . . . (15)

(1) Nome e cognome.
(2) Paternità.
(3) Postale, o telegrafica, o telefonica, o postale-telegrafica, o postale telefonica, o fonotelegrafica, ecc.
(4) Nome e cognome del titolare della ricevitoria.
(5) Delegato o principale.
(6) Nome e cognome del commesso assunto in servizio coll'atto presente.
(7) Provinciale delle poste o compartimentale dei Servizi elettrici.
(8) Nome e cognome del commesso.
(9) Ore 8 se si tratti di ricevitoria di prima classe, 7 se di seconda. Da scriversi in tutto lettere e cifre.
(10) In tutte lettere.
(11) In cifre.
(12) Nome e cognome del commesso.
(13) Firma del supplente con nome, cognome e paternità.
(14) Firma del ricevitore con nome, cognome e paternità.
(15) Provinciale delle poste o compartimentale dei servizi elettrici.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle poste e dei telegrafi:
PASQUALINO-VASSALLO.

Allegato G.

Programma di idoneità al servizio telegrafico nelle ricevitorie.

(Art. 62).

1. — TELEGRAFIA.

a) *Parte teorica.*

Descrizione delle diverse parti del gruppo Morse:
Pila italiana - montatura - manutenzione
Circuito telegrafico - corrente intermittente o continua.
Comunicazioni del tavolo in uno stabilimento telegrafico capo linea o intermedio.
Principali guasti che si verificano in un circuito telegrafico.

b) *Parte pratica.*

Maneggio pratico dell'apparato Morse.
Trasmissione di 5 telegrammi di 15 parole, e ricevimento di altrettanti telegrammi pure di 15 parole, in mezz'ora.

2. — NORME REGOLAMENTARI.

3. — CALLIGRAFIA.

Si giudica sui telegrammi ricevuti nell'esame di maneggio pratico

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle poste e dei telegrafi
PASQUALINO-VASSALLO.

Allegato H.

Modulo per atto di fideiussione provvisoria da prestarsi da gerenti e ricevitori (1)

(art. 78 e seguenti allegato *A*, nn. 3, 4, 5, 7, 13, 15)

L'anno . . . . in . . . . provincia di . . . . avanti me (2) . . . . si sono presentati i signori (3) . . . . i quali, essendo informati che il sig. (4) . . . . nella sua qualità di gerente (o ricevit....) della ricevitoria postale (o telegrafica, o fonotelegrafica, ecc. ecc.) di . . . . in provincia di . . . . deve prestare una valida garanzia all'Amministrazione delle poste e dei servizi elettrici, si rendono garanti di dett . . . . sig . . . . con questa privata scrittura da valere quale atto pubblico.

Essi, pertanto, spontaneamente e nel più ampio modo dichiarano di costituirsi, come col presente atto si costituiscono, fideiussori solidali tra loro e con l . . . . stess . . . . sig. . . . . e principali obbligati verso l'Amministrazione delle poste e dei servizi elettrici, con effetto dall'inizio della gestione di ess . . . . . gerente (o ricevit . . . .) la ricevitoria di . . . . per l'operato del . . . . medesim . . . . . gerente (o ricevit . . . .) e per tutti gli altri obblighi ed attribuzioni di qualunque genere e natura che gli (o le, sono ora affidati e che, in dipendenza della sua citata qualità, gli (o le) potranno essere affidati nel periodo della sua gestione a seguito di nuove disposizioni legislative, regolamentari o provvedimenti dell'Amministrazione stessa, che importino nuove contabilità, o contabilità speciali o specialialissime, o responsabilità amministrative, ovvero modifichino quelle che l . . . . dett . . . gerente (o ricevit . . . .) è tenut . . . . a rendere o ad assumere in forza delle disposizioni vigenti.

Per effetto della costituzione medesima i sottoscritti si obbligano a reintegrare l'Amministrazione delle poste e dei servizi elettrici di ogni danno, interesse, o spesa che in conseguenza della gestione del . . . . sig. . . . . essa fosse per soffrire nel limite della somma di lire . . . . (in lettere ed in cifre) rinunciando, come rinunciano, a ogni beneficio di divisione, di escuzione e di ordine.

L'obbligazione, che i sottoscritti si assumono in virtù del presente atto, si intende estesa a garantire l'Amministrazione delle poste e dei servizi elettrici dell'operato dei supplenti, aiuti o sostituti, che l . . . dett . . . . gerente (o ricevit . . . .) dovesse ammettere in servizio e dei quali, egli (o ella) è tenut . . . . a rispondere in forza dei regolamenti delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

Per i gerenti

« Dichiarano, infine, i sottoscritti, che questa loro obbligazione è da ritenersi valida fino a che siano stati approvati dalla Corte dei conti i rendiconti della gestione tenuta dal . . . . . gerente, secondo le disposizioni speciali della legge sulla contabilità generale dello Stato ».

Per i ricevitori

« Dichiarano, infine i sottoscritti, che questa loro obbligazione si intende parimenti estesa a tutto il periodo della gestione, anche quando dovesse continuare oltre il termine fissato dal regolamento sull'ordinamento delle ricevitorie; e non cesserà di avere effetto se non dopo che l . . ricevit . . . abbia prestato la malleveria definitiva e questa sia stata approvata dalla Corte dei conti; e, nel caso di cessazione dal servizio prima di avere ottemperato a questo obbligo, fino a che la Corte medesima non abbia approvato i rendiconti della gestione di lui (o lei), in conformità delle disposizioni speciali della legge sulla contabilità generale dello Stato ».

A questo atto si sottoscrive pure l . . . . nominat . . gerente (o ricevit . . .) . . . .

(Firma dei garanti)

. . . .

(Firma del . . . gerente o ricevit . .)

. . . .

(Firma del delegato al passaggio di amministrazione)

. . . .

Tale atto steso su carta da bollo, quando non sia ricevuto da pubblico notaio o fatto per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere annotato nel repertorio tenuto dalla Direzione competente e registrato a cura della medesima a spese dell'interessato.

(1) N. B — Occorre sostituire le seguenti premesse, quando l'atto è ricevuto dal notaio, o quando si tratta di scrittura privata autenticata dal notaio.

(2) Cognome, nome e qualità del delegato ad assistere al passaggio di amministrazione.

(3) Cognome, nome, paternità, stato civile, professione e domicilio dei fideiussori.

(4) Cognome, nome, paternità, stato civile, professione, domicilio del gerente o ricevitore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
Il ministro delle poste e dei telegrafi
PASQUALINO-VASSALLO.

Allegato I.

Modulo per atto di fideiussione definitiva da prestarsi dai ricevitori (1).

(Allegato *A*, n. 10, 11, 15, 16).

L'anno . . . . addì . . . . nella casa di abitazione . . . . avanti di me. . . . . notaio alla residenza di . . . inscritto presso il Consiglio notarile del distretto di . . . . alla presenza dei signori . . . . testi noti ed idonei, si sono di persona costituiti i signori (2) . . . . nati . . . . e domiciliati . . . . capaci a contrarre e ad obbligarsi, e conosciuti di persona da me notaio, i quali mi hanno dichiarato che l . . signor (3) . . . . . .

. . . . nella sua qualità di contabile per i servizi postali e per quelli elettrici, è in obbligo di prestare una valida garanzia all'Amministrazione delle poste e dei servizi elettrici.

E pertanto i predetti signori spontaneamente e nel più ampio modo dichiarano di costituirsi, come col presente atto si costituiscono, fideiussore solidali tra loro e con l . . stess . . sig. (4) . . . . e principali obbligati verso l'Amministrazione delle poste e dei servizi elettrici, per l'operato del contabile stesso e per tutti gli obblighi e attribuzioni al medesimo affidati o da affidarsi in dipendenza della citata sua qualità, dichiarandosi pronti a rifondere la detta Amministrazione di ogni danno, interesse o spesa, che in conseguenza della gestione del . . . sig. (5). . . . . essa fosse per soffrire nel limite della somma di lire . . . . (6) rinunciando, come rinunciano, a ogni beneficio di divisione, di esecuzione e di ordine.

L'obbligazione che i signori . . . . (7) assumono in virtù del presente atto si intende estesa a garantire l'Amministrazione delle poste e dei servizi elettrici non solo dell'operato del . . . . sig. . . . . quale contabile per i servizi postali e per quelli elettrici, ma eziandio dei suoi supplenti, aiuti o sostituti, e, in genere, delle persone del cui operato i regolamenti postali, telegrafici e telefonici, tengono responsabile il contabile di cui trattasi.

Dichiarano inoltre i fideiussori che questa loro obbligazione si intende prestata a garantire l'operato del... contabile predett... fino dal principio della sua gestione, e si intende altresì estesa a garantire qualunque altro impiego contabile che potesse essere in seguito conferito al . . . contabile stess . . . e a qualunque contabilità anche speciale o specialissima, sia vigente, sia che potesse in qualsivoglia modo o tempo avvenire essergli (o l .) affidata in conseguenza di leggi, decreti, regolamenti, ed eziandio di ordini o provvedimenti di qualsivoglia natura delle pubbliche aziende dello Stato, avvertendo che per effetto della estensione medesima, non potranno in alcun caso trovare applicazione gli articoli 1138 e 1228 del Codice civile, ai quali i fideiussori si impegnano fin d'ora di rinunziare, come rinunziano.

Dichiarano, infine, i signori (8). . . . . che questa loro obbligazione non cesserà di avere effetto se non dopo che l... contabile abbia prestata la malleveria in numerario (o rendita o buoni pluriennali, ecc.) e questa sia stata approvata dalla Corte dei conti, e, nel caso di cessazione dal servizio prima di avere ottemperato a quest'obbligo, fino a che la Corte medesima non avrà approvato i rendiconti della di lui (o di lei) gestione, in conformità delle disposizioni speciali della legge di contabilità generale dello Stato.

A richiesta ricevo il presente atto scritto da me notaio, e da me stesso letto, in presenza dei testi, alle parti, che lo hanno pienamente confermato e poscia sottoscritto (9).

L'atto deve essere registrato.

(1) Il presente modulo è valevole quando si tratti di atto pubblico, ma l'atto può stipularsi anche per scrittura privata con le firme autenticate da notaio modificando opportunamente la prima parte ed inserendovi tutte le clausole successive.
(2) Cognome, nome, paternità, professione e stato civile dei garanti.
(3) » » » e stato civile del ricevitore.
(4) » » » del contabile.
(5) Cognome, nome e paternità del contabile.
(6) Indicare la somma in cifre e lettere.
(7) Cognome, nome e paternità dei garanti.
(8) Cognome, nome e paternità dei garanti.
(9) L'atto deve essere firmato dal notaio, dalle parti e dai testi. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle poste e dei telegrafi
PASQUALINO-VASSALLO.

Regio decreto 17 marzo 1921, n. 392, *che modifica quello 22 giugno 1920, n. 900 relativamente al premio di arruolamento pei militari in congedo, incorporati nel R. corpo di truppe coloniali della Libia*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 27 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 22 giugno 1920, n. 900, che stabilisce nuove condizioni di arruolamento e di trattamento pei militari di truppa italiani del R. corpo di truppe coloniali della Libia;

Considerato l'opportunità di estendere ai militari di truppa in congedo che hanno preso parte a campagne di guerra i premi di arruolamento stabiliti dal decreto suddetto pei militari di truppa alle armi nelle stesse condizioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, d'accordo coi ministri per la guerra e pel tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La lettera *D*) dell'art. 33 del decreto 22 gennaio 1914, n. 14?, modificato dal decreto 22 giugno 1920, n. 900, è sostituita dalla seguente lettera:

« *D*) Premio di arruolamento da corrispondersi all'atto dell'incorporamento nei reparti della colonia di destinazione: L. 1300 ai militari metropolitani alle armi in Patria e nelle colonie ed ai volontari provenienti dal congedo che abbiano preso parte per almeno tre anni alla campagna libica o nazionale o all'una e all'altra cumulativamente; se abbiano preso parte però a campagne di guerra per un minor periodo di tempo il premio è di L. 1000; L. 500 ai militari in congedo che abbiano prestato servizio militare senza prender parte a campagne di guerra e a quelli alle armi che non abbiano preso parte a campagne di guerra; L. 250 a quelli che non abbiano mai prestato servizio militare ».

Il presente articolo ha effetto dal 1° giugno 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — MEDA — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.